



## FAQ

### ➤ **QUESITI LOTTO NO SOA** (interventi manutentivi di importo pari o superiore a 5.000 euro e non superiore a 150.000 euro)

#### **1 – QUESITO**

La mia azienda, ha i requisiti per partecipare al bando di cui sopra trovandosi nella sotto indicata situazione può partecipare in RTI o ATI Orizzontale?

OG1 classifica 2

OG11 lavori eseguiti per oltre €.150.000,00

OG2 lavori eseguiti per €. 40.000 ( e inserendo come impresa ausiliaria una ditta che possiede o lavori per €. 150.000,00 o la categoria OG2 classifica 1).

#### **RISPOSTA**

In caso di partecipazione in RTI di tipo Orizzontale, per il lotto LAVORI NO SOA, il Disciplinare di gara prevede, tra l'altro, che:

1. ciascun componente dovrà aver eseguito lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie OG1 – OG2 – OG11 nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara. Il raggruppamento complessivamente inteso (insieme dei componenti), dovrà aver eseguito detti lavori, per un importo non inferiore a 150.000 euro, in ciascuna categoria.
2. Il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque (in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici), nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo, nel Lotto LAVORI NO SOA (100%).

Nel caso di specie, codesto O.E. risulterebbe qualificato per le categorie OG1 – OG11, e carente del requisito per la categoria OG2 (che si ricorda non ammettere avvalimento, tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

Alla luce di quanto previsto in materia di raggruppamenti, è ipotizzabile la partecipazione di codesto operatore, alla procedura di gara il lotto LAVORI NO SOA, unicamente quale MANDANTE di un RTI, non essendo in possesso dei requisiti minimi, nella categoria OG2, richiesti per poter rivestire il ruolo di mandataria (in misura maggioritaria e comunque, nella misura minima del 40%). D'altro canto, la Ditta qualificata per la Cat. OG2 in misura

maggioritaria, potrebbe assumere il ruolo di mandataria del RT solo a condizione che la stessa sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 anche con riferimento ai lavori ascrivibili alle categorie OG1, e OG11 (valendo per quest'ultima categoria le analogie previste al paragrafo XI punto 3.1., 1), NB) sempre nella misura minima del 40% e purché venga garantita la qualificazione complessiva del raggruppamento per l'ammontare massimo dei lavori affidabili mediante singolo contratto attuativo. Va da sé che in caso di raggruppamento con due sole partecipanti la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili (che, si ricorda, è pari ad € 150.000 per ciascuna categoria).

## 2- QUESITO

Con riferimento alla procedura di gara "Accordo quadro per l'affidamento di manutenzioni ordinarie e straordinarie nel territorio della Regione XX", questa impresa vorrebbe partecipare alla gara relativa al **Lotto NO SOA**.

A tal fine si vorrebbe costituire un R.T.I. costituita da :

IMPRESA A - Attestata in **OG1** class. IV- OG 11 class. I

IMPRESA B - Attestata in **OG1** class. III

IMPRESA C - Attestata in **OG2** class. II

E' possibile per tale R.T.I. partecipare alla procedura?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi **solo se di tipo orizzontale**. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti **verticali o misti**”,* in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante *“SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”*. Il divieto di partecipazione in RTI di tipo misto (e verticale), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione. Nel caso di specie la forma associativa prospettata è di tipo misto (verticale nelle categorie OG2 e OG11 e orizzontale nella categoria OG1) e ne è pertanto preclusa la partecipazione alla procedura.

### 3 – QUESITO

Essendo certificati con le seguenti categ. og1 III bis e non avendo l'og11 possiamo partecipare alla procedura?  
inoltre possiamo concorrere a più lotti?

#### RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che il Disciplinare di Gara, al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO a pag. 4 prevede: *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso **di tutti i requisiti** ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti **in ciascuna delle categorie** cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”*. Né, il mancato possesso di qualificazione nella categoria OG11 può essere sopperito ricorrendo all'avvalimento in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Residuerrebbe tuttavia la possibilità di partecipare ai Lotti NO SOA ai sensi di quanto previsto al punto **3.1. “Lavori NO SOA”** del disciplinare di gara **a condizione di:**

*1) aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro (**Parte IV lettera C punto 1a**); NB. **Allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe** a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.*

La partecipazione alla gara è consentita per un solo lotto, così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo IV. OGGETTO DELL'APPALTO *“Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo”*.

### 4 - QUESITO

Si chiede se è possibile partecipare al lotto “lavori NO SOA” con il possesso delle categorie SOA OS3-OS28-OS30 in sostituzione delle categoria OG11? Essendo le stesse super specializzate e non di opere generali? E quindi di maggior possesso di requisiti tecnologici.

## RISPOSTA

Si, in quanto, come previsto dal Disciplinare di gara, relativamente ai soli lotti NO SOA, è prevista l'analogia tra la categoria OG11 e le categorie dichiarate da codesto operatore. Resta fermo che, stante il divieto di RTI verticali o misti, ai fini della partecipazione, sarà necessario il possesso di idonea capacità esecutiva anche per le categorie OG1 e OG2, ossia sarà necessario dichiarare di aver svolto lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna delle categorie in questione di importo non inferiore a 150.000 euro, ferma restando la possibilità di avvalimento relativamente alla categoria OG1 (sul punto si richiama quanto prescritto al par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara).

## 5 – QUESITO

La scrivente impresa in possesso di attestazione SOA con le seguenti categorie e classifiche: OG1-IIIbis; OG2-III ed OG11-III avendo in animo di partecipare al lotto "lavori NO SOA" pone il seguente quesito:

- premesso che è in possesso di tutte le attestazioni SOA necessarie può concorrere alla procedura di gara indicata in oggetto in associazione orizzontale, ovvero associando per la sola categoria OG1 (o OG11) un'altra impresa avente il medesimo attestato SOA?

L'ipotesi sopra esposta rappresenta chiaramente un'ati orizzontale e quindi in perfetta linea di quanto esplicitato nel disciplinare di gara al punto VII.

## RISPOSTA

Il Disciplinare di Gara, al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO, prevede: *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti”.*

Codesto operatore, alla luce del possesso delle attestazioni SOA dichiarate, risulta idoneo a concorrere, **come singolo operatore**, per il LOTTO (NO SOA) non già nella forma associata prospettata. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 per raggruppamento temporaneo orizzontale *“si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria”* (la ripartizione all'interno del raggruppamento, a differenza dei raggruppamenti verticali, è quantitativa non già qualitativa).

La forma associativa da lei prospettata è, invece, di tipo misto (riunione di concorrenti che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell'associazione orizzontale con quelle dell'associazione verticale): orizzontale per la/e categoria/e OG1 e/o OG11 e verticale per la/le restanti categorie.

## 6- QUESITO

Al punto 3.1 – “Lavori NO SOA” del disciplinare di gara viene richiesto, per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica, di fare riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara.

Si rappresenta però che con il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (pubblicato in G.U.R.I. n.103 del 05/05/2017 Suppl. Ord. n.22) è stato introdotto, in materia di qualificazione, il “decennio” come periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica.

Pertanto si chiede a Codesto RUP se è possibile utilizzare certificati lavori eseguiti (CEL) rientranti nell'ultimo decennio.

Inoltre si chiede se un'impresa con iscrizione SOA alle categorie OG 1/I e OG 2/IIIBIS può partecipare alla gara del lotto 1, senza possedere la categoria OG 11 né come SOA, né come certificato lavori eseguiti.

## RISPOSTA

In conformità all'art. 90 del DPR n. 207/2010, che è vigente in virtù di quanto previsto all'art. 83 co. 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e all'art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 fino all'adozione delle apposite Linee Guida Anac, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora dimostrino che *“l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non sia inferiore all'importo del contratto da stipulare”*. Pertanto, per partecipare alla procedura in oggetto, ai fini della comprova dei requisiti richiesti per il Lotto 1 Lavori NO SOA, si potranno utilizzare le certificazioni relative al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, in virtù di quanto disposto dalla *lex specialis* di gara al paragrafo requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi punto 3.1. “Lavori NO SOA”. In merito, si fa inoltre presente che il “decennio” richiamato da codesto Operatore economico riguarda i lavori importo pari o superiore a 150.000 euro e si riferisce, peraltro, all'art. 84. (*Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici*) del Codice che prevede al comma 1: *Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC ed al comma 4 lett. B) che il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione...*

In riferimento invece alla possibilità di partecipare al Lotto 1 con le qualificazioni prospettate da codesto Operatore economico ossia “SOA alle categorie OG 1/I e OG 2/IIIBIS, senza possedere la categoria OG 11 né come SOA, né come certificato lavori eseguiti”, si segnala che purtroppo tali qualificazioni non consentono la partecipazione al

suddetto Lotto non essendo codesto concorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara ossia: “aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro ovvero in “possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione, in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del Disciplinare” e, pertanto, OG1; OG2 e OG11. In merito, la lex specialis, allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, prevede inoltre che *“verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell’ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all’entrata in vigore del precitato DM”*. Le suddette prescrizioni conseguono dall’impossibilità di prevedere, in questa fase della procedura, le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi. Difatti, non essendo possibile conoscere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, è necessario selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e anche OG2 per i lotti 1 e 2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Da ciò deriva, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all’art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti.

## **7 – QUESITO**

Con la presente per chiarire che la scrivente impresa è già in possesso di tutti i requisiti previsti per il lotto 1 (NO SOA), per cui un eventuale associazione costituirebbe un’ati sovrabbondante la cui partecipazione - così come anche chiarito dalla giustizia amministrativa - non è vietata. Ciò posto e premesso, si richiede se è possibile concorrere alla procedura di gara associando per la sola categoria OG11 un’altra impresa.

## **RISPOSTA**

Premesso che codesto operatore economico con i requisiti descritti risulta qualificato come partecipante singolo per il LOTTO 1 (NO SOA) e che, ciò stante, potrebbe associare a sé un altro operatore dando così luogo ad un rti sovrabbondante, si ribadisce che, in considerazione dell’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, si rende necessario selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e anche OG2 per i lotti 1 e 2), considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. Da ciò consegue, pertanto, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all’art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti. Risulta invece consentito, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016, partecipare,

esclusivamente, in raggruppamenti temporanei orizzontali *ossia come “una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria”* Alla luce di quanto sopra, la possibilità prospettata da codesto concorrente di associare in RTI un soggetto qualificato esclusivamente nella categoria OG11 o, comunque, in una sola delle tre richieste dalla lex specialis (OG1; OG2 e OG11) non è percorribile, prefigurandosi una associazione di concorrenti di tipo “misto” ossia una riunione di soggetti che cumulano in un unico assetto organizzativo le caratteristiche proprie dell’associazione orizzontale con quelle dell’associazione verticale che, in conformità a quanto sopra esposto ed alle prescrizioni del Disciplinare di gara di cui a pag. 5 risulta, pertanto, non ammissibile.

## **8 – QUESITO**

Avendo la SOA in cat. OG1 e OG2, posso partecipare da solo ad uno dei lotti o sono obbligato a fare ATI in mancanza di OG11?

Per il lotto 1, non essendo obbligatoria la certificazione SOA, posso fare l'offerta da solo o devo comunque fare ATI per mancanza di OG11?

## **RISPOSTA**

Il Disciplinare di Gara, al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO prevede: *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L’impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell’ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e OG2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”*.

Al successivo paragrafo X il Disciplinare annovera tra i soggetti ammessi alla gara quelli *“indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”*.

Stante il divieto di partecipazione in RTI verticali nonché il divieto di avvalimento per la categoria OG11, codesta impresa non può partecipare né da sola né quale componente di un RTI ai lotti SOA.

Residuerrebbe tuttavia la possibilità di partecipare al lotto NO SOA laddove codesta impresa abbia svolto nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG11 ovvero alle categorie , di importo non inferiore a 150.000 euro. A tale ultimo riguardo, si precisa che, così come previsto nella lex specialis di gara, verranno considerate attività di

tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.

## **9 – QUESITO**

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si chiede se è possibile partecipare ai “Lavori no SOA” punto 3.1) del disciplinare di gara, avendo attestato SOA in OG1 classifica I, OG2 classifica III e OS30 classifica I in sostituzione di OG11 come prescritto a pag. 12 del disciplinare di gara.

## **RISPOSTA**

In riscontro al quesito formulato si precisa che ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara nella sezione - requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi 3.1. “Lavori NO SOA”: “verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.”. Pertanto l'attestazione SOA in I classifica può essere considerata a qualificare l'operatore per la categoria OS30 nel lotto NO SOA.

## **10- QUESITO**

in merito alla gara riguardante il territorio di XX per lavori di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la mia società non ha la SOA, ma avendo l'attestato di buona esecuzione per la categoria OG1 fino a € 500.000,00 e non per la categoria OG2 e OG11, per tanto si chiede se può partecipare ai lotti “lavori NO SOA di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino ad € 150.000” .

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che il Disciplinare di Gara, al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO a pag. 4 prevede: *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 e anche OG2 per i*

*lotti 1 e 2), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno". Non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avvalimento per i lavori rientranti nella categoria OG 11 in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

Inoltre non sono ammessi alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti", in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA".

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione. Pertanto la certificazione lavori nella sola Categoria OG1 non consente la partecipazione alla procedura.

## **11- QUESITO**

*In possesso dei requisiti di cui all'art. 90 per la categoria OG1, è possibile partecipare al lotto 1 (NO SOA)?*

## **RISPOSTA**

In possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la sola categoria OG1, non è possibile partecipare al Lotto 1 "Lavori NO SOA" della procedura di gara descritta in oggetto.

Infatti, il Disciplinare di gara, al paragrafo XI. "Termini e modalità di presentazione delle offerte", punto 3.1, stabilisce che per partecipare al Lotto 1 Lavori NO SOA il concorrente deve "aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro".

## **12- QUESITO**

*Relativamente al lotto n. 1 "Lavori no SOA", si può partecipare con la sola categoria OG11 con i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, o è necessario essere in possesso anche dei requisiti delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG1 e OG2?*

## **RISPOSTA**

In possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per la sola categoria OG11, non è possibile partecipare al Lotto 1 "Lavori NO SOA" della procedura di gara descritta in oggetto.

Infatti, il Disciplinare di gara, al paragrafo XI. "Termini e modalità di presentazione delle offerte", punto 3.1, stabilisce che per partecipare al Lotto 1 Lavori NO SOA il concorrente deve "aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro".

## **13- QUESITO**

Questa impresa in possesso di attestazione SOA OG1 IV BIS - OG2 III BIS E OG11 I, chiede se può partecipare a tutti i lotti?

## **RISPOSTA**

Premesso che come specificato al par. IV del Disciplinare di gara "*ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo*", si rappresenta che codesto operatore economico, in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per le categorie OG1 IV BIS - OG2 III BIS E OG11 I, potrà partecipare al solo lotto 1, in quanto, come stabilito nel Disciplinare di Gara al paragrafo VII. "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO", per la partecipazione al lotto 2 sarebbe ulteriormente necessario possedere una qualificazione per la categoria OG11 II Classifica, mentre per il lotto 3 per la medesima OG11 si richiede la IV classifica in luogo alla OG11 I classifica posseduta da codesta impresa.

## **14 - QUESITO**

Volendo partecipare al lotto 1 della suddetta gara, si chiede se visto che non è necessario il possesso della attestazione SOA, se comunque bisogna dimostrare di aver fatto lavori simili non solo nella categoria OG1 ma anche nella categoria OG2 e OG11.

## **RISPOSTA**

Come indicato a pag. 11 del "Disciplinare di Gara" (cap. XI - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi) par. 3.1 "Lavori NO SOA" è necessario dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

1) *aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro;*

*NB. Allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in*

*ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.*

- 2) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara e dichiarati al numero 1;*
- 3) essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli contratti.*

## **15- QUESITO**

La nostra impresa è in possesso della categoria OG1 classifica II e della categoria OG11 classifica III. Possiamo quindi partecipare solo per il lotto 1 in ATI orizzontale. Quali caratteristiche minime deve possedere l'impresa mandante?

## **RISPOSTA**

In generale può partecipare al lotto 1 il concorrente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati nel Disciplinare di Gara pag. 11 par. 3.1 "Lavori NO SOA" ovvero

- 1) aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro*
- 2) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara e dichiarati al numero 1;*
- 3) essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli contratti.*

Per partecipare in ATI orizzontale è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.2. "Lavori SOA I e II classifica", NB, ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Nel caso specifico codesto operatore potrebbe partecipare al lotto 1 come MANDATARIA di un RTI orizzontale qualora dimostrasse di avere svolto lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG2 nella misura minima del 40% ovvero come MANDANTE qualora dimostrasse di avere svolto lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG2 nella misura minima del 10%.

Codesto operatore non può partecipare al Lotto 2 in quanto carente del requisito per la categoria OG2 (che si ricorda non ammettere avvalimento, tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016).

Codesto operatore può partecipare al Lotto 3 in qualità di mandante di una RTI orizzontale non essendo in possesso delle qualificazioni necessarie per svolgere il ruolo di mandataria (40%) nella categoria OG1.

## **16- QUESITO**

Posto che la nostra società è in possesso di qualificazione SOA nelle cat. OG1(V) - OG2 (IV) - OS30 (I) si chiede se è possibile partecipare alla procedura per il lotto (lavori NO SOA) per il quale si richiede la cat. OG11.

## **RISPOSTA**

Si, il concorrente può partecipare al lotto (lavori NO SOA). Infatti, per effetto del paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del Disciplinare di gara, punto 3.1. "Lavori NO SOA", allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.

## **17 – QUESITO**

L'impresa è in possesso di attestazione SOA nelle seguenti categorie:

- OG1 CL V
- OS3 CL III
- OS28 CL I
- OS30 CL II

L'impresa così premette: "Il bando prevede che per la partecipazione a tutti i lotti occorrono le categorie SOA per OG1 – OG2 – OG11 A QUAFICAZIONE OBBLIGATORIA".

A tal fine chiede:

*"Per i lavori no SOA, visto che il disciplinare prevede che i giustificativi del possesso requisiti possono essere dimostrati con lavori eseguiti per la categoria OG11 anche nei lavori appartenenti alle Categorie SOA OS3-OS28-OS30, si chiede appunto se è sufficiente esibire il ns certificato SOA già in sede di gara con il possesso di categorie OS3-OS28-OS30 o dobbiamo esibire ai fini dell'ammissione in gara, certificati esecuzioni lavori appartenenti esclusivamente alla categoria OG11? Visto che andremo a dichiarare in sede di gara il possesso dei requisiti per importi sotto i 150.000 euro".*

## **RISPOSTA**

Si evidenzia anzitutto il paragrafo “IV. OGGETTO DELL’APPALTO” del disciplinare di gara, che indica come ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l’offerta presentata per il lotto di maggior importo.

Relativamente al lotto NO SOA in ordine al quale codesto operatore dichiara di voler concorrere, le attestazioni SOA possedute sono sufficienti a dimostrare la capacità esecutiva richiesta in relazione alle categorie OG1 e OG11, in ragione, per quest’ultima, delle analogie previste nel disciplinare di gara e vevoli unicamente per i lotti NO SOA (cfr. par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1., essendo il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione alternativa alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. 207/2010). Preme tuttavia precisare che, come previsto dalla lex specialis di gara, codesto concorrente, per poter partecipare alla procedura dovrà essere qualificato anche nella categoria OG2, ovvero, per i lotti NO SOA, aver eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria in questione di importo non inferiore a 150.000 euro. Diversamente, considerato che sussiste il divieto di avvalimento per la categoria OG2 e non è ammessa la partecipazione in RTI verticali o misti, codesto operatore non potrà presentare offerta stante la mancanza dei requisiti di partecipazione.

➤ **QUESITI LOTTO SOA “lavori SOA I e II classifica”** (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali)

**1 – QUESITO**

1. Per partecipare al lotto (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) occorrono tutte tre categorie OG1-OG2-OG11 II classifica ?
2. La categoria OG11 se inferiore al 10% è possibile subappaltarla al 100% a ditta qualificata ?
3. In caso di ati da costituirsi è possibile che la capogruppo abbia le categorie OG1-OG2-OG11 II classifica e la mandante OG1-OG2-OS28-OS30 II classifica ?
4. In caso di partecipazione di un Consorzio devono essere indicate le quote con cui partecipano i Consorziati esempio due consorziati partecipano per il 50% per tutte tre categorie (che vengono coperte dal Consorzio) ?
5. Scegliere un lotto di partecipazione vale per ogni Regione che stipulerà accordo quadro ?

**RISPOSTA**

1. Sì.
2. Fermo restando che per poter partecipare al lotto “lavori SOA I e II classifica” (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) è necessario che l’operatore economico sia qualificato in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nella classifica II, il subappalto nei singoli interventi (cfr. Disciplinare, paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO) sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 purché dichiarato in sede di offerta. In particolare, rimanendo impregiudicato il limite generale di cui all’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (30% dell’importo complessivo del contratto), i lavori ascrivibili alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al DM n. 248/2016, se di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, saranno subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all’art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (limite non computabile ai fini del raggiungimento di quello previsto all’articolo 105 comma 2 del Codice). Diversamente qualora, nel singolo intervento, i lavori ascrivibili alla categoria OG11 fossero di importo pari o inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, potranno essere subappaltati anche interamente, purché nel rispetto del limite generale di cui all’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (30% dell’importo complessivo del contratto).
3. No. Per poter partecipare al lotto “lavori SOA I e II classifica” è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.2. “Lavori SOA I e II classifica”, NB, ossia il

componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%)

4. Come specificato nel Disciplinare al paragrafo X. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, possono partecipare alla procedura tutti soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, è ammessa la partecipazione sia dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) sia dei consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c) che dei consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e).

In caso di partecipazione quale consorzio di cui alla lett. b) o c), non vanno indicate le quote di partecipazione al consorzio ma unicamente le consorziate esecutrici (qualora il consorzio non partecipi in proprio). Quanto al possesso dei requisiti di partecipazione si rinvia agli NB previsti per dette forme di partecipazione nel paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del Disciplinare di gara.

Relativamente, invece, ai consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi sono in tutto e per tutto assimilabili ai RTI. Ne è pertanto ammessa la partecipazione unicamente come consorzi ordinari di tipo orizzontale nel rispetto di quanto previsto all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (applicabile in virtù della disposizione di cui all'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

5. Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo (cfr. paragrafo X SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del Disciplinare).

Resta inteso che le procedure di gara bandite da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia sono autonome e, pertanto, il divieto di partecipazione simultanea si intende riferito a ciascuna di esse.

## 2 – QUESITO

Si chiede se la partecipazione al lotto dov'è richiesta la SOA Categoria OG2 class II nel senso che se è richiesta SOA OG2 Categ. II, noi avendo certificati esecuzione lavori fino a €150.000, possiamo partecipare in ATI orizzontale con impresa in possesso di SOA Categ. OG2 cl IV?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che per poter partecipare alla procedura è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte le categorie previste nel lotto di interesse in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO" il quale dispone che *"Fermo restando quanto specificatamente prescritto nella sez. XI, punti 3.1, 3.2. e 3.3 del presente Disciplinare, i requisiti di qualificazione sono i seguenti: lotto "lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali): **OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11, classifica II**".* Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il

possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 per tutti i lotti e anche OG2 per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti.

Con riferimento al lotto dichiarato di interesse ("lavori SOA dalla I alla II classifica" – interventi manutentivi da 150.001 a 516.000/500.000 euro in caso di interventi concernenti i beni culturali), al punto 3.2. "Lavori SOA I e II classifica", del Disciplinare di gara è altresì specificato che "nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale ciascun componente dovrà possedere: attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate nella sez. IV purché, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti".

Fermo restando che entrambi i componenti del RTI dovranno necessariamente essere qualificati anche nelle categorie OG1 (eventualmente tramite avvalimento) e OG11 e che la mandataria, in caso di RTI composto da due sole imprese, dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili (nel caso di specie € 516.000).

### **3 - QUESITO**

Si può partecipare al Lotto "LAVORI SOA I e II classifica" essendo in possesso delle seguenti attestazioni SOA:

OG1 cl.III-bis; OG 2 cl.V, OG11 cl.I, OS 25 cl.II

### **RISPOSTA**

Considerato che per il lotto in questione è richiesta la classifica II e che per la categoria OG11 non è ammesso avvalimento, codesto operatore potrà partecipare soltanto in RTI orizzontale con altro operatore qualificato in tutte e tre le categorie, fermo restando che, come previsto dal disciplinare, la mandataria dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e, quindi, in caso di RTI composto da due sole imprese dovrà

spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili (nel caso di specie € 516.000).

#### **4 - QUESITO**

Essendo noi in possesso di Certificazione SOA per le categorie OG1 CL-III BIS e OG 11 CLASS I (eventuale associazione OG2), con tali requisiti abbiamo la possibilità di partecipare direttamente per gli importi del lotto "lavori SOA I e II classifica", per il quale si prevede la partecipazione di società in possesso di cert. SOA dalla I alla II class?

#### **RISPOSTA**

No. Per partecipare al lotto "lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nella classifica II. Ciò stante, nel caso di specie, la carenza del requisito di qualificazione, totale nella categoria OG2 e parziale nella categoria OG11, non può essere sopperita mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento stante i divieti normativamente imposti, per la OG 2, dall'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016 in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e, per l'OG11, in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016. Divieti entrambi richiamati nel Disciplinare al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO.

Quanto alla possibilità di concorrere in forma associata si rammenta che il Disciplinare (paragrafo X "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA) prescrive che *"sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti"*.

#### **5 – QUESITO**

In caso di ati da costituirsi è possibile che la capogruppo abbia le categorie OG1-OG2-OG11 II classifica e la mandante OG1-OG2-OS28-OS30 II classifica?

#### **RISPOSTA**

No. Per poter partecipare al lotto "lavori SOA I e II classifica" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.2. "Lavori SOA I e II classifica", NB, ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto

alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%)

## 6 - QUESITO

Per poter partecipare ai lotti lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) e lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000), è necessario che la scrivente impresa debba essere in possesso di tutte le categorie e classifiche descritte al punto VII del bando di gara in oggetto?

E precisamente per il lotto lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) essere in possesso di OG1 II + OG2 II + OG11 II; per il lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) essere in possesso di OG1 IV + OG11 IV.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa preliminarmente che la partecipazione alla gara è consentita per un solo lotto, così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo IV. OGGETTO DELL'APPALTO "*Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo*".

Per poter partecipare alla procedura è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte le categorie previste nel lotto di interesse in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO".

Resta salva la possibilità di partecipazione in forma associata di tipo orizzontale per il raggiungimento della qualificazione idonea (nel caso del lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV ad eseguire interventi di importo complessivo non inferiore a 2.000.000 di euro) e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti", in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA".

L'avvalimento è invece ammesso per sopperire alla carenza dei requisiti posseduti esclusivamente con riferimento alla categoria OG1 stante i divieti espressamente sanciti per la categoria OG 11, in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e per la categoria OG 2, tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare).

## 7 – QUESITO

In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a chiedere se la scrivente, che è in possesso delle seguenti categorie SOA – OG1 class. VI / OG2 class. III / OG11 class. I, può partecipare in RTI con un'impresa in possesso di OG1 class. III e OG11 class. IIIBis, ipotesi che garantisce quindi i requisiti economico-finanziari necessari.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi **solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”***, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante **“SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”**.

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Ciò stante, ai fini della partecipazione al lotto di interesse, codesto operatore potrà partecipare in forma associata soltanto con altra società in possesso di tutte e tre le categorie richieste, e dunque, nel caso di specie, anche della OG2, fermo restando che, in caso di RTI composto da due sole imprese, codesto operatore non potrà rivestire il ruolo di mandataria atteso che per la categoria OG11 non è in possesso del requisito in misura maggioritaria, ossia superiore al 50% e che per la stessa non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Le percentuali sopra richiamate dovranno, infatti, essere rispettate con riferimento a ciascuna categoria di interventi potenzialmente affidabili in virtù dell'AQ, dal momento che nei singoli contratti attuativi le categorie potrebbero coesistere o meno e che il ruolo della mandataria e della mandante nell'ambito del raggruppamento deve essere, in ogni caso, garantito nei singoli interventi.

## 8 – QUESITO

Dovendo partecipare alla procedura in oggetto si invia la presente nota per richiedere conferma che la scrivente impresa in possesso delle seguenti certificazioni:

**OG1 III BIS, OG11 II, e CEL lavori in OG2 per € 96.000,00;**

Può partecipare come capogruppo in RTI orizzontale con impresa in possesso delle seguenti certificazioni:

**OG1 III, OG2 III, e CEL lavori in OG11 per € 145.000,00;**

Ad uno dei seguenti lotti: lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali).

Noi parteciperemo come capogruppo dividendo le quote in questo modo:

	OG1	OG11	OG2
Mandataria	100%	100%	18%
Mandante	0%	0%	82%

**Complessivamente le quote del RTI sarebbero:**

**Mandataria: 72.6%**

**Mandante: 27.4%**

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che per poter partecipare alla procedura è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte le categorie previste nel lotto di interesse in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO" il quale dispone che "*Fermo restando quanto specificatamente prescritto nella sez. XI, punti 3.1, 3.2. e 3.3 del presente Disciplinare, i requisiti di qualificazione sono i seguenti: lotto "lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali): **OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11, classifica II***". Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (OG1, OG11 per tutti i lotti e anche OG2 per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5), considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti.

Con riferimento al lotto dichiarato di interesse ("lavori SOA dalla I alla II classifica" – interventi manutentivi da 150.001 a 516.000/500.000 euro in caso di interventi concernenti i beni culturali), al punto 3.2. "Lavori SOA I e II classifica", del Disciplinare di gara è altresì specificato che "*nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale ciascun componente dovrà possedere: attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate nella sez. IV purché, ai sensi*

*dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti".*

Nel caso di specie, codesto operatore che, nella forma associativa prospettata, rivestirebbe il ruolo di mandataria, non è in possesso di attestazione SOA nella categoria OG2 (così come la mandante ne è sprovvista nella categoria OG11) contrariamente a quanto richiesto nella previsione del disciplinare sopra richiamata, né il/i CEL dichiarato/i è/sono conforme/i alle quote minime di partecipazione al raggruppamento imposte dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 che nel caso di due componenti non potranno essere inferiori al 50, 1%, in capo alla mandataria, e al 10%, in capo alla mandante, garantendo in ogni caso che il raggruppamento sia complessivamente qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Le percentuali sopra richiamate dovranno, infatti, essere rispettate con riferimento a ciascuna categoria di interventi potenzialmente affidabili in virtù dell'AQ, dal momento che nei singoli contratti attuativi le categorie potrebbero coesistere o meno e che il ruolo della mandataria e della mandante nell'ambito del raggruppamento deve essere, in ogni caso, garantito nei singoli interventi.

Né la parziale carenza dei requisiti posseduti in proprio (dalla mandataria nella categoria OG2 e dalla mandante nella categoria OG11) potrebbe essere colmato mediante il ricorso all'avvalimento (eventualmente anche infragruppo) in virtù dei divieti normativamente imposti per i lavori rientranti nella categoria OG 11 in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e per i lavori rientranti nella categoria OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ciò stante non è consentita la partecipazione ai lotti lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) nella forma associativa prospettata.

Resta salva la possibilità di partecipazione ai lotti "lavori NO SOA di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino ad € 150.000" nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare relative alla partecipazione in forma associativa sopra richiamate.

## **9 – QUESITO**

Con la presente chiedo mi venga risposto ai seguenti quesiti:

Relativamente alla gara in oggetto per quanto riguarda il lotto 2 (lavori soa class. I-ii og2, og11 e og1) e' necessario avere l'attestazione soa per tutte e tre le categorie o come nel nostro caso (siamo in possesso di attestazione soa per le categorie og1 e og2 in classifica ii) e possibile partecipare subappaltando la categoria og11?

## **RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto, si specifica che il subappalto non è uno strumento idoneo per sopperire alla mancanza di requisiti richiesti dal bando di gara, per cui per poter partecipare al Lotto 2 occorre che l'operatore economico sia qualificato in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nella classifica II (cfr. Disciplinare, paragrafo VII. Requisiti di qualificazione - subappalto - avvalimento). Pertanto codesto Operatore Economico, con le qualificazioni dichiarate, non può partecipare al Lotto 2.

Residuerrebbe tuttavia la possibilità di partecipare al Lotto NO SOA ai sensi di quanto previsto al punto 3.1. "Lavori NO SOA" del disciplinare di gara a condizione di:

*1) aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro (Parte IV lettera C punto 1a); NB. Allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.*

## **10 – QUESITO**

Siamo un'impresa con certificato SOA di cui categoria OG1 IV bis e OG11 II.

Chiediamo chiarimento per capire se è possibile partecipare al lotto SOA "lavori SOA I e II classifica" non avendo categoria OG2.

## **RISPOSTA**

Come indicato nel Disciplinare di gara (cfr. par. VII Requisiti di qualificazione – Subappalto – Avvalimento) *"Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno."*

Inoltre, non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avvalimento per i lavori rientranti nella categoria:

- OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Ne deriva che codesto operatore, per quanto rappresentato nel quesito, in assenza del possesso della categoria OG2 e tenuto altresì conto dell'impossibilità di partecipazione in RTI verticali o misti, non dispone dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura in oggetto per il lotto SOA "lavori SOA I e II classifica".

Residuerrebbe la possibilità di partecipare in RTI orizzontale con altre imprese relativamente al lotto SOA "lavori SOA III e IV classifica" per il quale non è richiesta la qualificazione nella categoria OG2 purché il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (si ricorda che l'importo massimo degli interventi affidabili nel lotto in questione è pari ad € 2.000.000).

## **11 – QUESITO**

Con la presente le chiedo chiarimenti in merito alla partecipazione alle gare di accordo quadro (bando trasmesso al G:U.U. E. in data 07/02/2018 pubblicato sulla GURI) per il Lotto 1 e Lotto 2, essendo noi in possesso di Certificazione SOA per le categorie OG1 CL-III BIS OG 11 CLASS I, con tali requisiti abbiamo la possibilità di partecipare direttamente per gli importi del lotto "lavori SOA I e II classifica", per il quale si prevede la partecipazione di società in possesso di cert.SOA dalla I alla II class?

## **RISPOSTA**

No. Per poter partecipare al lotto "lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 nella classifica II.

Il richiamo alla classifica I di cui alla tabella riportata a pag. 3 è volto esclusivamente ad individuare gli interventi commissionabili nell'ambito del lotto in questione, il quale infatti comprende interventi di importo compreso tra € 150.001 ed € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali.

Inoltre, non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avvalimento per i lavori rientranti nella categoria:

- OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- OG 11 in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016.

Ne deriva che codesto operatore, per quanto rappresentato nel quesito, in assenza del possesso parziale della categoria OG11 e totale della categoria OG2 e tenuto altresì conto dell'impossibilità di partecipazione in RTI verticali o misti, non dispone dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura in oggetto (Lotto "lavori SOA I e II classifica").

Residuerrebbe la possibilità di concorrere nel lotto NO SOA a condizione che, come previsto dalla lex specialis di gara, codesto concorrente, abbia eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie previste (OG1, OG2 e OG11) di importo non inferiore a 150.000 euro (cfr. sul punto par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO e XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.1. Lavori NO SOA). Unicamente per i lotti NO SOA valgono, per la categoria OG11, le analogie previste al par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara).

A ciò si aggiunga che codesto operatore potrebbe partecipare in RTI orizzontale con altre imprese relativamente al lotto "lavori SOA III e IV classifica" per il quale non è richiesta la qualificazione nella categoria OG2 purché il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (si ricorda che l'importo massimo degli interventi affidabili nel lotto in questione è pari ad € 2.000.000).

## 12 - QUESITO

Con riferimento all'appalto in oggetto vi chiediamo se possibile partecipare alla gara **LOTTO SOA "lavori SOA I e II classifica"** (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) avendo OG1 classifica II, OG2 classifica IV-bis, OS28 classifica II, OS30 Classifica II e requisito fino a 150.000 OG11.

Vi chiediamo inoltre se la stessa categoria è possibile subappaltare internamente.

Visto quanto previsto nel disciplinare, vi chiediamo se per ogni lotto ci sarà una sola impresa aggiudicataria per ogni categoria di lavoro o chiarimento in merito a quanto sotto riportato:

Per quanto concerne la categoria OG2, i lavori di cui all'art. 148 co. 1 del D.lgs. 50/2016 non potranno essere affidati congiuntamente a lavori afferenti alle altre categorie di opere generali (OG1 e OG11), salvo motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal RUP, che ne rendano necessario l'affidamento congiunto

## RISPOSTA

**Per il Lotto "lavori SOA I e II classifica"** (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) è richiesto il possesso delle seguenti qualifiche: **OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II** (cfr. par. VII - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del disciplinare di gara).

Le attestazioni SOA dichiarate non soddisfano le capacità richieste per il “Lotto 2” ciò in quanto per i lotti SOA non valgono le analogie previste, per la categoria OG11, unicamente per i lotti NO SOA al par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara. Pertanto, le attestazioni possedute nelle categorie OS28 e OS30 non possono essere utilizzate per dimostrare la capacità esecutiva richiesta nella categoria OG11 nel lotto di interesse.

Né è possibile colmare la carente qualificazione nella categoria OG11 mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 (cfr. Par. VII Requisiti di qualificazione – subappalto – avvalimento del Disciplinare di Gara).

Residuerrebbe, invece, la possibilità, per codesto operatore, di concorrere nel “**lotto NO SOA**” (cfr par. XI “Termini e Modalità di presentazione delle offerte ” punto 3.1. “Lavori NO SOA”) per partecipare al quale l'operatore deve aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro.

Stante i requisiti dichiarati, infatti, le attestazioni SOA nelle categorie OG1 e OG2 sono sufficienti a comprovare la capacità esecutiva richiesta per dette lavorazioni e la SOA nelle categorie OS28 e OS30 è sufficiente a comprovare la capacità esecutiva richiesta nella categoria OG11 in virtù del principio di analogia valevole unicamente per i lotti NO SOA (cfr. par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara).

Il subappalto, di cui al par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del disciplinare di gara, è riferito alla fase di affidamento CONTRATTI DEI SINGOLI INTERVENTI e consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 purché dichiarato in sede di offerta. Nei singoli contratti, i lavori appartenenti:

- alle categorie OG1 e OG2 saranno subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti sopra indicati, entro il limite del 30% dell'importo complessivo di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, saranno invece subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all'art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

Per la disciplina relativa al subappalto, si rinvia all'art. B.24 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con il numero di operatori indicato per “ciascun lotto” nella tabella al par. IV del Disciplinare di Gara (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero offerte valide e convenienti).

Per la categoria OG2, di cui all'art. 148 co.1 del Dlgs 50/2016, si specifica che nel Disciplinare di Gara (cfr. Par. IV) tale richiamo fa espresso riferimento alla fase di "affidamento contratto lavori" secondo cui i lavori elencati al comma 1 del predetto articolo, riguardanti la categoria OG2, non potranno essere affidati congiuntamente ai lavori afferenti alle altre categorie di opere generali (OG1 e OG11) salvo motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal RUP, che ne rendano necessario l'affidamento congiunto.

➤ **QUESITI LAVORI SOA dalla III classifica alla IV** (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro)

**1 – QUESITO**

In merito al lotto (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) dell'Accordo Quadro in scadenza il 23/03/2018, si chiede il seguente chiarimento:

Sul bando di gara viene indicato che possono partecipare le imprese qualificate nella categoria OG1 e OG11 per la classifica che va dalla III alla IV (riquadro di pag. 7 mentre, al punto VII di pag.8 in grassetto c'è scritto categoria OG 1 Cl. IV e Categoria OG 11 cl. IV).

Si chiede quindi, quale classifica dobbiamo tenere conto? inoltre, l'impresa scrivente ha la categoria OG1 cl. III-bis e la OS3 cl. III (in sostituzione della OG11), possiamo partecipare con queste categorie e classifiche?

**RISPOSTA**

Facendo seguito alla Vostra mail, di seguito riportata, si comunica che:

in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante “REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO”, per il LOTTO (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) gli operatori devono possedere la IV classifica (che prevede lavori appaltabili fino ad € 2.582.000,00).

Il richiamo alla classifica III di cui alla tabella riportata a pag. 3 è volto esclusivamente ad individuare gli interventi commissionabili nell'ambito del lotto in questione, il quale infatti comprende interventi di importo compreso tra € 516.001,00 ed € 2.000.000,00. Ne deriva che la classifica III-bis (lavori appaltabili fino ad € 1.500.000) posseduta nella categoria OG1, non basterebbe a garantire l'operatività della ditta, qualora le venisse affidato, in seno al lotto in questione, un intervento di importo superiore alla classifica posseduta.

Relativamente, invece, alla possibilità di sostituzione della categoria OG11 con la OS3, il disciplinare ammette tale facoltà soltanto per i lotti NO SOA, così come peraltro previsto espressamente anche al par. VIII, nel quale si evidenzia che “*N.B. Dette analogie non rilevano ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura nei lotti in cui è necessario il possesso dell'Attestazione SOA*”. Né del resto il mancato possesso della categoria OG11 può essere colmato mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, stante il divieto previsto dalla lex specialis di gara in ragione dell'art. 1 co. 2 del D.M.10 novembre 2016 n. 248.

Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base di quanto dichiarato nella mail in calce, tenuto altresì conto dell'impossibilità di partecipazione in RTI verticali o misti, codesto operatore non risulta in possesso dei requisiti minimi di partecipazione al LOTTO (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) dell'Accordo Quadro.

## 2 – QUESITO

Vorremmo sapere se, essendo in possesso delle cat OG11II e OG1V possiamo partecipare al lotto € 516.001 ad € 2.000.000.

Inoltre chiediamo anche se possiamo partecipare ai lotti NO SOA possedendo le attestazioni SOA di cui sopra.

si chiede anche se le gare saranno espletate con il sistema dell'esclusione automatica mediante il sorteggio del metodo di aggiudicazione in riferimento all'art.97 lett. a, b, c, d, e, del dlgs 50 del 2016.

## RISPOSTA

Il Disciplinare di Gara, al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO prevede: *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”*. Alla luce di ciò, per concorrere al LOTTO “lavori SOA dalla III classifica alla IV” gli operatori devono possedere la IV classifica sia per la categoria OG 1 che per la categoria OG11, per cui l'attestazione SOA classifica II (lavori appaltabili fino ad € 516.000,00), non basta a garantire l'operatività della ditta.

Con riferimento ai LOTTI NO SOA, le qualifiche OG1 e OG11, possedute da codesta ditta, sono alternative ai requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010; con riferimento alla categoria OG2, per le ragioni sopra richiamate, codesto O.E. dovrà, comunque, dimostrare quanto previsto al paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – punto - 3.1 - requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi - Lavori NO SOA, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154. In assenza di tali requisiti la ditta non potrà partecipare per i Lotti NO SOA.

Il paragrafo VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del Disciplinare di gara prevede che *“ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del precitato articolo. L'esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci) e, in tal caso, si procederà a verificare, con le modalità di seguito specificate, la congruità delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 2, del precitato decreto”*.

### **3 – QUESITO**

In riferimento alla gara in oggetto, si chiede se è possibile partecipare per il lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" come consorzio stabile di cui all'art.45 comma 2 lettera con:

OG1 CLASSIFICA VI

OG11 CLASSIFICA III-BIS

È tassativo avere anche la OG11 alla IV oppure dato che si parla di "lavori SOA dalla III classifica alla IV" va bene anche la nostra classifica (OG11 III bis)?

### **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto di seguito riportato.

Si conferma che la classifica richiesta per le categorie OG1 e OG11 è la IV, in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO".

Ciò stante, considerato che nei lotti di importo superiore a 516.000 euro le lavorazioni affidabili sono unicamente quelle ascrivibili alle categorie OG1 e OG11, codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

### **4 – QUESITO**

Con riferimento al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV", si chiede se è possibile partecipare in RTI orizzontale di due imprese con le seguenti qualificazioni:

Qualifica Capogruppo: Cat. OG1 classifica III e Cat. OG11 classifica IV

Qualifica Mandante: Cat. OG1 classifica III bis e Cat. OG11 classifica II

### **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III

CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Nel rispetto delle ripartizioni percentuali di cui sopra è pertanto ammessa la partecipazione del rti nei termini prospettati nel quesito.

## 5 – QUESITO

Premesso che la ns. società ha un'attestazione SOA in categoria OG1 VI e OG11 II, se volesse partecipare alla gara di cui al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV", è necessario costituire un'ati con un'altra società che abbia la categoria OG11 IIIBis (considerando per noi e l'associata l'incremento di 1/5) o, quest'ultima (mandante), deve avere anche la categoria OG1?

Questo alla luce del fatto che non si possono costituire ati di tipo verticale o misto.

Ma le categorie in gara, non si specifica se sono prevalenti o scorporabili.

Inoltre se invece volessimo partecipare alla gara lotto "lavori SOA dalla I classifica alla II", che contempla anche la categoria OG2 di cui noi siamo sprovvisti, possiamo associarci con un'impresa che ha soltanto la categoria OG2? Oppure questa è considerata ati verticale?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi **solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti**”,* in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante *“SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”*.

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 e per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000). Lo stesso principio vale per il lotto

"lavori SOA dalla I classifica alla II" dove è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e tre le categorie OG1, OG2 e OG11 per un importo complessivo pari alla classifica II. In ogni caso dovranno essere rispettate le ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## 6 – QUESITO

In riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo se **per il lotto** "lavori SOA dalla III classifica alla IV", la seguente forma di partecipazione in ATI (orizzontale per la categoria OG11) è ammessa:

CATEGORIA OG1	impresa A (capogruppo) in possesso di OG1 VI
CATEGORIA OG11	impresa A (capogruppo) in possesso Cat. OG11 II impresa B (mandante) in possesso Cat. OG11 IV

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.*

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Pertanto, per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all'intervento

massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## 7 – QUESITO

In riferimento alla partecipazione al Lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" si formula il seguente quesito:

- La Stazione Appaltante conferma che sono state individuate entrambe le categorie (OG1 e OG11) come prevalenti?
- E' confermato che non è presente alcuna categoria scorporabile?
- E' quindi corretto che se la scrivente non è in possesso nella propria SOA della CAT. OG1 III, O IV, e della categoria OG11 III O IV è impossibilitata a partecipare alla procedura per il lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV"?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto di seguito riportato.

1. In conformità a quanto previsto al par. VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare di gara *"...non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi (, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno"*
2. Si veda il punto 1.
3. Per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## 8 – QUESITO

Volendo partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese del tipo “ORIZZONTALE” al LOTTO “lavori SOA dalla III classifica alla IV” dell’accordo quadro di manutenzione immobili si chiede se è consentito il seguente raggruppamento composto dalle seguenti imprese con le seguenti qualificazioni SOA:

Impresa A:       OG1 III  
                  OG11 IV  
Impresa B:       OG1 III  
                  OG11 I

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE SUDDIVISE PER CATEGORIE:

Impresa A (capogruppo) quota OG1: 61% (calcolato su € 2.000.000,00) pari ad € 1.220.000,00 (classifica III + incremento)

Impresa B (mandante) quota OG1: 39% (calcolato su € 2.000.000,00) pari ad € 780.000,00

**Totale raggruppamento x OG1: 100% pari ad € 2.000.000,00**

Impresa A (capogruppo) quota OG11: 88% (calcolato su € 2.000.000,00) pari ad € 1.760.000,00

Impresa B (mandante) quota OG11: 12% (calcolato su € 2.000.000,00) pari ad € 240.000,00

**Totale raggruppamento x OG11: 100% pari ad € 2.000.000,00**

### QUOTE DI PARTECIPAZIONE APPALTO:

Impresa A (capogruppo): **74,50%** dell’appalto pari ad € 2.980.000,00

Impresa B (mandante) : **25,50%** dell’appalto pari ad € 1.020.000,00

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto di seguito riportato.

In conformità a quanto previsto al par. VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare di gara, per poter partecipare al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all’intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. “Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV”. N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale

mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (art 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Ciò stante, nel caso di specie, le attestazioni SOA possedute sono sufficienti a qualificare il raggruppamento nel lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" e le quote di partecipazione indicate paiono conformi alle prescrizioni normative sopra richiamate.

## **9 – QUESITO**

Con riferimento al lotto prescelto si chiede se l'operatore economico debba essere qualificato in tutte le categorie ivi previste e per la massima classifica.

Esempio: il lotto che prevede lavori soa in cat. og1 e og11 per importi dalla 3° alla 4° classifica. in tal caso l'operatore economico deve essere qualificato mediante attestazione soa per og1 4° e og11 4°? o e' sufficiente possedere la classifica 4° in una soltanto delle due categorie previste dal lotto?

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che l'operatore economico sia qualificato in tutte e due le categorie OG1 e OG11 di classifica IV, in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO".

Resta salva la possibilità di partecipazione in forma associata di tipo orizzontale per il raggiungimento della qualificazione idonea ad eseguire interventi di importo complessivo non inferiore a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti", in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA".

## **10 – QUESITO**

La scrivente Impresa è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 class. V e OG2 class. IV-BIS. Secondo quanto indicato nel disciplinare un'impresa può partecipare

alla gara solo se è in possesso di tutte le qualificazioni richieste (OG1, OG11 e OG2) e le categorie OG11 e OG2 non possono essere oggetto di avvalimento.

È corretto quindi affermare che la scrivente impresa può partecipare alla gara solo per il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (per cui non è necessario il possesso della categoria OG2) e solo nel caso in cui venga indicata come ausiliaria da un’impresa in possesso di categoria OG11?”

## **RISPOSTA**

Premesso che i lavori affidabili mediante i singoli contratti attuativi in virtù dell’AQ sono potenzialmente ascrivibili alle categorie OG1, OG2 e OG11 e che in questa fase non è possibile prevedere le categorie in cui si articoleranno in concreto i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso dei requisiti prescritti in tutte e tre le categorie da parte di ciascun concorrente.

Ciò implica l’impossibilità oggettiva di distinguere a monte, nell’ambito dei singoli interventi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 da cui consegue il divieto di concorrere in RTI verticali o misti.

Ciò premesso, nel caso di specie, per concorrere nel lotto “lavori SOA dalla I alla II classifica” – interventi manutentivi da 150.001 a 516.000/500.000 euro in caso di interventi concernenti i beni culturali), dichiarato di interesse da codesto operatore, sarà necessario il possesso di attestazione SOA in tutte e tre le categorie (OG1, OG2 e OG11) di classifica II (cfr. par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.2.).

Pertanto codesto operatore, in considerazione delle attestazioni SOA dichiarate, non ha la capacità esecutiva richiesta non potendo sopperire alla mancata qualificazione nella categoria OG11 facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento in ragione di quanto previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO del Disciplinare di gara).

Residuerrebbe, invece, alla luce delle attestazioni SOA dichiarate, la possibilità, prospettata nel quesito cui si dà riscontro, di concorrere in qualità di impresa ausiliaria (per l’attestazione SOA in OG1) nel lotto (lavori di importo compreso tra 516.000 e 2.000.000 euro) di un’impresa ausiliata, autonomamente qualificata nella categoria OG11 classifica IV, tenuto conto che, nei lotti summenzionati, le categorie di lavorazioni affidabili sono unicamente la OG1 e la OG11. In uno di detti lotti codesto operatore non potrebbe, invece, concorrere singolarmente colmando la carenza di qualificazione nella categoria OG11 mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento, stante il divieto normativamente imposto per detta categoria.

Codesto operatore potrebbe inoltre concorrere nel lotto NO SOA in quanto le attestazioni SOA possedute sono sufficienti a dimostrare la capacità esecutiva richiesta per detto lotto (cfr. par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara, essendo il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società Organismi di Attestazione alternativa alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. 207/2010) a condizione che, come previsto dalla lex specialis di gara, codesto concorrente, sia qualificato anche nella categoria OG11, ovvero, abbia eseguito direttamente, nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria in

questione di importo non inferiore a 150.000 euro. Unicamente per i lotti NO SOA valgono, per la categoria OG11, le analogie previste al par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara).

## 11 – QUESITO

Nel disciplinare della procedura in oggetto è riportato *“da ciò ne consegue, tra l’altro, l’impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all’art. 48, comma 1, D. Lgs. 50/2016 o misti”*.

Essendo in possesso della cat. OG1 class. VII e OG11 class. III BIS, alla luce di quanto succitato, secondo il bando non siamo in grado di poter partecipare alla procedura.

Con la presente si vuole ricordare che il tema del divieto della partecipazione in ATI ad una qualsiasi gara è stato già affrontato dalla giurisprudenza.

Il Tar del Lazio si è schierato contro i disciplinari di gara che limitano la possibilità di costituire raggruppamenti con più imprese in possesso dei requisiti.

Nella sentenza del 15 aprile, il TAR ha comunque affermato che non è possibile, in linea di massima, presumere un intento anticoncorrenziale e cercare di prevenire lo stesso attraverso l’introduzione di clausole potenzialmente lesive del principio di “favor participationis” alla gara.

Tali clausole “inibitorie” della partecipazione in raggruppamento temporaneo non possono in ogni caso essere generiche, sino al punto di escludere anche la possibilità del raggruppamento tra un’impresa già da sola in possesso dei requisiti ed imprese sprovviste di tali requisiti, la cui unica possibilità di partecipazione alla gara sarebbe costituita proprio dall’associazione con l’impresa di maggiori dimensioni.

Pertanto, alla luce di quanto espresso, si chiede alla vostra Spett.le Amministrazione di provvedere ad apportare le giuste modifiche al Bando e Disciplinare di gara, consentendo la partecipazione in ATI, orizzontale, verticale e/o mista, alla seguente procedura.

Questo affinché l’interesse pubblico sia sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche e di conseguenza sia funzionale alla migliore selezione dell’aggiudicatario.

## RISPOSTA

In relazione a quanto richiesto da codesto Operatore Economico, si evidenzia che il disciplinare di gara al paragrafo X annovera tra i soggetti ammessi alla gara quelli *“indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti.”*

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all’impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell’avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E’ evidente che ammettere la partecipazione alla procedura

di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Ciò stante, considerato che nei lotti di importo superiore a 516.000 euro le lavorazioni affidabili sono unicamente quelle ascrivibili alle categorie OG1 e OG11 (e non già l'OG2 coerentemente con quanto prescritto all'art. 148, comma 6, D.Lgs. 50/2016), codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" in associazione orizzontale per il raggiungimento della classifica richiesta e nel rispetto delle prescrizioni disciplinari relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## 12 – QUESITO

In merito alla procedura di gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere quanto segue.

Con riferimento al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV", considerato che gli interventi manutentivi da affidare non possono superare i 2.000.000,00 di Euro, è possibile partecipare in ATI orizzontale così composto:

- Mandataria

- categoria SOA OG11 in IIIbis (€1.800.000,00 compreso l'incremento del quinto)
- categoria SOA OG1 in IIIbis (€1.800.000,00 compreso l'incremento del quinto)

- Mandante

- categoria SOA OG11 in I (€258.000,00)
- categoria SOA OG1 in I (€258.000,00)

## RISPOSTA

È ammessa la partecipazione nella forma associata prospettata nel quesito cui si dà riscontro in quanto, nel lotto di interesse, potranno essere affidati interventi ascrivibili alle categorie OG1 e OG11 di importo compreso tra € 516.001,00 ed € 2.000.000,00.

Pertanto, qualora l'operatore economico partecipi in forma singola sarà necessario il possesso di attestazione SOA nella classifica IV (cfr. Disciplinare paragrafo **XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.3.**) mentre in caso di partecipazione in RTI orizzontale è sufficiente il possesso delle qualificazioni dichiarate da codesto operatore in quanto complessivamente idonee ad attestare una capacità esecutiva di importo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante singolo contratto attuativo (2.000.000 euro).

## 13 – QUESITO

In merito alla gara in oggetto vorremmo formulare il seguente quesito: La nostra Società è in possesso della categoria SOA OG1 classifica IV bis e SOA OG11

classifica

III.

E' possibile partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" dove non è richiesta la categoria SOA?

## **RISPOSTA**

Si comunica che in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO", per la partecipazione al LOTTO "lavori SOA dalla III classifica alla IV" gli operatori devono possedere la IV classifica (che prevede lavori appaltabili fino ad € 2.000.000,00) sia per la categoria OG1 che per quella OG11.

## **14 - QUESITO**

La nostra impresa possiede l'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica VIII e la categoria OG11 classifica III.

Considerato che non sono ammessi né RTI verticali o misti né avvalimenti per la cat. OG11, ci confermate che non possiamo partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV", dove è richiesta la OG11 classifica IV? A ns. avviso questa condizione ci pare un limite alla massima partecipazione. Sarebbe più corretto accettare un eventuale RTI verticale o misto per soddisfare i requisiti della categoria OG11 da attuare solo negli interventi in cui se ne presenti l'effettiva necessità.

## **RISPOSTA**

Come indicato nel Disciplinare di gara (cfr. par. VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO) *"Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno"*

Pertanto, codesto operatore non può partecipare singolarmente per il lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV", ma può partecipare in raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e in consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, fermo restando che il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Va de sé che in caso di raggruppamento/consorzio ordinario con due sole partecipanti la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili (che, si ricorda, è pari ad € 2.000.000 per ciascuna categoria).

## 15 - QUESITO

La sottoscritta Impresa è in possesso di OG1 Classifica IVBIS e di OG11 classifica II; può partecipare alla gara in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con altra Impresa che ha iscrizione OG11 Classifica V con le seguenti quote:

- XX OG1 100%
- XX OG11 20%
- ALTRA IMPRESA 80%

OPPURE

- XX OG1 100%
- ALTRA IMPRESA OG11 100%

## RISPOSTA

Come indicato nel Disciplinare di gara (cfr. par. VII Requisiti di qualificazione – Subappalto – Avvalimento) *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”*. **Non sono ammessi** pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, **RTI** o consorzi ordinari di concorrenti **verticali o misti**”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.

Ciò stante, codesto operatore potrà partecipare in raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e in consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale. Il raggruppamento prospettato è, invece, di tipo misto nella prima ipotesi e verticale nella seconda. Nel caso di specie, l'operatore indicato per il raggruppamento è in possesso della sola categoria OG11 V e non della categoria OG1 necessarie per il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV”. Pertanto, il raggruppamento così come rappresentato, non risulta ammissibile.

## 16 - QUESITO

La ns. impresa ha partecipato con successo ad entrambi gli Accordi Quadro stipulati negli anni precedenti dall'Agenzia del Demanio.

Siamo in possesso delle seguenti categorie SOA:

- OG1 - Class. IV
- OG10 - Class. I
- OG11 - Class. II
- OS5 - Class. II

Siamo inoltre in possesso di NOS Riservatissimo Nato e ISO 9001.2015.

Nella lettura del Disciplinare di Gara di questa terza edizione dell'Accordo Quadro ci siamo resi conto che sono state introdotte delle sostanziali restrizioni sulla possibilità di partecipare alla gara d'appalto perché è stata esclusa la possibilità di ricorrere alla RTI Verticale o all'avvalimento per le categorie OG11 ed in particolare OG2 non in nostro possesso.

Pertanto chiedo conferma di aver compreso correttamente quanto sopra indicato e, nel caso di Vs. conferma, chiedo di poter valutare, da parte di Codesto Ufficio, la possibilità di introdurre nuovamente gli istituti della RTI Verticale e/o dell'avvalimento per rendere accessibile ad un maggior numero d'impresе un appalto pubblico così importante per il ns. territorio industriale.

## RISPOSTA

In relazione al divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), si fa presente che detto divieto era già presente nei documenti di gara delle precedenti edizioni essendo connotato nell'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno. Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di R.T.I. verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

In merito, invece, alla disciplina in tema di avvalimento, diversa rispetto alla precedente edizione di gara, la stessa è direttamente conseguente al mutato assetto normativo. I limiti previsti nel Disciplinare di gara trovano, infatti, il loro fondamento in specifiche ed imprescindibili disposizioni normative, in particolare:

- **per la categoria OG 11**, in ragione di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016;
- **per la categoria OG 2**, tenuto conto del divieto di cui all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, previsto in ragione della specificità del settore dei beni culturali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

## 17 - QUESITO

Volendo partecipare al Lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" ed essendo la mia impresa in possesso della categoria OG1 - IV bis e OG11 - II, posso costituire una R.T.I. per coprire i requisiti di ammissione alla gara soltanto per la categoria OG11 e partecipare alla stessa?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che **tutti** i componenti il raggruppamento (costituito

o costituendo) siano qualificati in **tutte e due le categorie OG1 e OG11** per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%, mentre nel caso di partecipazione al raggruppamento di due operatori economici nella misura minima del 50,1%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## 18 - QUESITO

Il mio consorzio è un consorzio stabile molto interessato alla partecipazione ad uno dei lotti della gara in oggetto; per la precisione il lotto **lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000)**.

Le vorrei chiedere la cortesia, se è possibile, di sapere se c'è una lista degli edifici oggetto dell'accordo quadro, e se ciascuno di questi interventi interessa un edificio singolarmente per volta, oppure più edifici per volta vicini o lontani tra loro.

Sono disponibile ad incontrarla se mi fa la cortesia, nel caso in cui siano disponibili ulteriori documentazioni che rispondano alle mie domande di cui sopra, ossia liste di edifici, tipologia lavori.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che l'individuazione degli interventi è basata sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, pertanto non sono presenti le progettualità che saranno eseguite sui singoli interventi solo dopo che gli stessi saranno individuati.

Come indicato nel Disciplinare di gara (cfr. par. IV. OGGETTO DELL'APPALTO) "*L'individuazione degli interventi è basata sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità dell'Accordo Quadro*" ... "*non potendosi prevedere né il numero né l'entità degli interventi manutentivi, ascrivibili a ciascuna categoria*" non è disponibile un elenco di siti interessati.

L'ambito territoriale degli interventi affidabili coincide con quello del lotto di interesse. I contratti attuativi verranno commissionati conformemente a quanto prescritto al paragrafo XIX. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI del Disciplinare di Gara e, fino ad esaurimento delle soglie massime affidabili ivi previste, un medesimo operatore potrà essere consultato contemporaneamente anche per più interventi ricadenti nell'ambito territoriale del lotto di riferimento. Rimandando a quanto più specificatamente dettagliato nell'ART. B. 25 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI del Capitolato Speciale d'appalto, si rammenta che la presa visione della documentazione tecnica e, se ritenuta necessaria dalla Stazione Appaltante, in ragione dell'immobile e dell'intervento, dello stato dei luoghi, costituirà un presupposto indifettibile per l'accettazione dell'intervento. Non costituirà rifiuto

ingiustificato, computabile nel numero massimo di rifiuti (due) raggiunto il quale l'AQ si intenderà risolto di diritto, il rifiuto motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati in virtù dell'Accordo Quadro stesso.

## **19 - QUESITO**

Con riferimento al lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000), essendo certificati per OG1 IV-BIS e OG11 II, si chiede se possiamo partecipare a tale gara.

si chiede se esiste un elaborato dove sono indicate distintamente le categorie OG1 e OG11.

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto, codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

L'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio della procedura di gara gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti e gli immobili su cui verteranno i singoli interventi non consente di mettere a disposizione dei concorrenti alcun elaborato progettuale. La documentazione posta a base di gara non può pertanto che essere costituita dal Bando di gara, dal Disciplinare (e relativi allegati), dal Capitolato Speciale d'Appalto, dallo Schema di contratto attuativo, dalle Condizioni di affidamento e dall'Atto di adesione. La Documentazione Tecnica - che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso - sarà predisposta e messa a disposizione degli operatori economici aggiudicatari solo nel momento dell'affidamento del singolo intervento e la relativa presa visione ( con eventuale sopralluogo qualora ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipo di intervento da eseguire) sarà necessaria ai fini dell'accettazione dell'intervento (cfr. Art. 19 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi delle Condizioni generali di affidamento).

## 20 - QUESITO

Avremmo bisogno di un cortese Suo chiarimento sui punti IV e VII del disciplinare di gara per Accordo Quadro per l'affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di interventi manutentivi degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato nel territorio della Direzione Regionale XX, cui vorremmo partecipare.

La ns. impresa è iscritta dal 1997 al Registro delle Imprese della C.C.I.A.-A. di XX per le seguenti attività: Opere Edili - Realizzazione e manutenzione di impianti di cui all' art. 1 della Legge 46/90, dalla lett. a) alla lettera g) nonché in possesso di attestazione SOA categoria OG1 classifica IV.

A quanto sembra non possediamo i requisiti richiesti in quanto necessita il possesso della categoria OG2 per il lotto lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) e dell'attestazione SOA categoria OG11 per il lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000).

Volendo partecipare come impresa singola, Le saremmo grati se ci confermasse o meno quanto sopra esposto.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che i lavori affidabili mediante i singoli contratti attuativi in virtù dell'AQ sono potenzialmente ascrivibili alle categorie OG1, OG2 e OG11 per il lotto lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) 5 e OG1-OG11 per il lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000); in questa fase non è possibile prevedere le categorie in cui si articoleranno in concreto i singoli interventi, per cui è richiesto per ogni lotto il possesso dei requisiti prescritti in tutte le categorie da parte di ciascun concorrente.

Pertanto codesto operatore, in considerazione delle attestazioni SOA dichiarate, non ha la capacità esecutiva richiesta non potendo sopperire alla mancata qualificazione nella categorie OG11 e OG2 facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO del Disciplinare di gara).

Residuerrebbe la possibilità di concorrere nei lotti NO SOA (1 o 2) a condizione che, come previsto dalla lex specialis di gara, codesto concorrente, abbia eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie previste (OG1, OG2 e OG11) di importo non inferiore a 150.000 euro (cfr. sul punto par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO e XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.1. Lavori NO SOA). Unicamente per i lotti NO SOA valgono, per la categoria OG11, le analogie previste al par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara).

## 21 - QUESITO

Considerato che nel lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) è richiesta l'iscrizione SOA dalla III alla IV classifica per le categorie OG1 e OG11 ma né dal bando di gara né tantomeno dal disciplinare si evince per quale classifica l'Impresa concorrente può partecipare al lotto indicato, si chiede se l'Impresa che concorre deve avere la classifica III per OG1 ed OG11 o la classifica IV per OG1 e OG11.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che il disciplinare di gara prevede espressamente:

- alla Sez. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO: *“Fermo restando quanto specificatamente prescritto nella sez. XI, punti 3.1, 3.2. e 3.3 del presente Disciplinare, i requisiti di qualificazione sono i seguenti:  
lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro): OG1 classifica IV e OG11 classifica IV”.*
- alla sez. XI - requisiti economico - finanziari e tecnico-organizzativi - al punto 3.3 “Lavori SOA dalla III classifica alla IV” è richiesto il *“possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società di Organismi di Attestazione in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del presente Disciplinare per classifica non inferiore alla IV”.*

## 22 - QUESITO

Buongiorno,

con la presente chiediamo gentilmente se relativamente alle cat. OG1 e OG11 siano necessarie le classifiche 4<sup>^</sup> oppure anche inferiori.

## RISPOSTA

Come espressamente previsto alla sez. VII del disciplinare di gara, recante Requisiti di qualificazione – subappalto – avvalimento, per la partecipazione al lotto (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro), occorre il possesso di iscrizione attestazione SOA in corso di validità, categorie OG1 e OG11 entrambe di classifica IV o superiori necessarie a dimostrare una capacità ad eseguire, in ciascuna della due categorie, i lavori commissionabili nei lotti di interesse, di importo non inferiore a 2.000.000 di euro.

Detta capacità esecutiva dovrà essere dimostrata anche in caso di raggruppamenti orizzontali, gli unici ammessi alla procedura (stante il divieto di partecipare dei rti verticali e misti), nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## **23 - QUESITO**

Si vuole partecipare alla gara in A.T.I. costituenda di tipo verticale. L'impresa "A" Capogruppo" è in possesso di categorie OG1 IV e OG11 III – l'impresa "B" è in possesso di categorie OG1 III e OG11 II – L'impresa C è in possesso di OG1 IV e OG11 I.

## **RISPOSTA**

Alla luce delle attestazioni SOA possedute da tutti i componenti il RTI, la forma associativa prospettata è di tipo orizzontale (unica ammessa alla procedura) e avrebbe la capacità ad eseguire le lavorazioni potenzialmente affidabili nel lotto di interesse a condizione che vengano rispettate le prescrizioni del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## **24 – QUESITO**

Un'ATI orizzontale costituenda avente come mandataria una ditta in possesso di SOA OG1 e OG 2 in classe IV, e OG 11 in classe III e una mandante in possesso di SOA OG1 e OG 11 in classe III può partecipare avvalendosi dell'incremento del quinto (come emanato dall'art. 95 comma 2 del D.R.P. n. 554 del 1999 e dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000) e, nel caso, subappaltando le lavorazioni inerenti la classe OG11 per una quota massima del 30% (come da termini di legge)?

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa quanto di seguito riportato.

In conformità a quanto previsto al par. VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare di gara, per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale

superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. (art 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010).

Ciò stante, nel caso di specie, le attestazioni SOA possedute sono di per sé sufficienti a qualificare il raggruppamento nel lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" e le quote di partecipazione indicate paiono conformi alle prescrizioni normative sopra richiamate, senza che sia necessario, considerato il limite massimo di € 2.000.000,00 degli interventi affidabili, avvalersi dell'aumento del quinto.

Per quanto concerne poi la possibilità di ricorrere al subappalto per la categoria OG11, si precisa che, come previsto nel disciplinare di gara, i relativi lavori, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, adottato in virtù di quanto previsto all'art. 89 comma 11, del D.Lgs. 50/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, saranno subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all'art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Il limite concernente la categoria OG11 non è in ogni caso computato ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice.

## **25 – QUESITO**

In riferimento alla gara per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso delle amministrazione dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio" LOTTO (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) CATEGORIA OG1 E OG11 , siamo a porvi il seguente quesito:

Dovendo ricoprire l'importo di € 2.000.000,00 ed essendo in possesso di SOA per categoria OG1 V e OG11 III bis è possibile fare ati con ditta in possesso di categoria OG1 II e OG11 I utilizzando per la categoria OG11 l'incremento del 20%?

Quindi

€ 1.500.000,00 (classifica III bis) + € 258.000,00 (classifica I)=1.758.000,00 + incremento del 20% = € 2.109.600,00

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 e per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000).

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso in esame, relativamente alla categoria OG11, l'RTI risulta così qualificata:

- A) Impresa Mandataria (OG11 – III-bis): € 1.500.000,00 (classifica III bis) + incremento del 20% = € 1.800.000,00  
B) Impresa Mandante: (OG11 – I): € 258.000,00  
A + B = € 1.800.000,00 + € 258.000,00 = € 2.058.000,00

In ogni caso dovranno essere rispettate le ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## **26 - QUESITO**

si chiede se la Ns ditta può partecipare al lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000) per la gara in oggetto avendo Attestazione SOA in CAT OG1 IV – bis e CAT OG 11 III, grazie.

## **RISPOSTA**

con riferimento a quanto richiesto, codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000)" in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## **27- QUESITO**

Premesso che la scrivente è in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 classifica IV ed intende partecipare alla procedura in oggetto per il Lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000)" con impresa attestata SOA OG1 classifica VI e OG11 classifica II;

con la presente si chiede se è possibile partecipare in RTI a costituirsi con i requisiti di qualificazione in possesso da entrambe le imprese.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che per poter partecipare alla procedura è necessario che l'operatore economico sia qualificato in **tutte** le categorie previste nel lotto di interesse in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO".

**Non sono ammessi** pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, **RTI** o consorzi ordinari di concorrenti **verticali o misti**", in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA".

E' fatto salvo il ricorso all'istituto dell'**avvalimento** ammesso per sopperire alla carenza dei requisiti posseduti **esclusivamente con riferimento alla categoria OG1** stante i divieti espressamente sanciti per la categoria OG 11, in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e per la categoria OG 2, tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare).

Pertanto nel caso di specie, codesto operatore, stante le attestazioni SOA dichiarate, potrà partecipare alla procedura **in RTI orizzontale** (unica forma di raggruppamento ammessa), colmando la carenza, in proprio, dei requisiti nella **categoria OG1** mediante ricorso all'istituto dell'**avvalimento** eventualmente **anche infragruppo** (ossia avvalendosi parzialmente della qualificazione posseduta dall'altro componente il rti), nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Ciò in quanto, pur essendo l'attestazione SOA nella categoria OG1 posseduta dall'impresa con cui codesto concorrente ha intenzione di riunirsi (class. VI), sufficiente a dimostrare la capacità esecutiva di detta impresa per l'importo massimo di lavori affidabili nel lotto di interesse (2.000.000 di euro), non è comunque idonea a sopperire alla **necessaria qualificazione** anche nella categoria OG1 da parte di codesto concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti impone, infatti, di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti (misto nella forma associativa proposta) avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

## 28 - QUESITO

chiedo chiarimenti in merito alla procedura aperta per l'accordo quadro relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale XXX.

Nello specifico a pag. 5 il Disciplinare di gara cita che *"Da ciò consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti"*.

Successivamente, a pag. 8, cita che *"Per ciascun lotto è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo di imprese..."*.

La sottoscritta società è in possesso dell'attestazione SOA per la Cat. OG1 cl. IIIbis e OG2 cl. I. Ha, inoltre, nell'ultimo decennio, eseguito lavori certificati nelle categorie OS3, OS28 e OS30.

Inoltre intende associarsi in RTI con una impresa in possesso della Cat. OG11 Cl. I.

Dato che il Disciplinare indica che è possibile partecipare ad un solo lotto, può partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000)", da sola o in RTI, o deve partecipare al Lotto "lavori NO SOA di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino ad € 150.000", da sola o in RTI?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto, codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto "lavori NO SOA di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino ad € 150.000" quale operatore singolo qualora abbia eseguito nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OG11 di importo non inferiore a 150.000 euro. Verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.

In alternativa potrà partecipare in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1, OG 2 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria e nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Non potrà pertanto partecipare nella forma associativa proposta essendo l'altra componente il rti qualificata unicamente nella categoria OG11 cl. I, venendo in tal modo a configurarsi un raggruppamento di tipo misto (verticale, per le categorie OG1 e OG2, e orizzontale per la categoria OG11), non ammesso alla procedura

## 29- QUESITO

in riferimento al bando di gara relativo all'accordo quadro in oggetto, abbiamo notato, per quanto attiene il lotto "**lavori SOA dalla III classifica alla IV**" (interventi manutentivi da € 516.001 ad € 2.000.000), un'incongruenza tra il range dei lavori affidabili e le classifiche delle iscrizioni richieste (OG1 e OG11 entrambe per la classifica IV).

Nello specifico, la ns. società potrebbe partecipare singolarmente essendo in possesso delle iscrizioni OG1: classifica IV e OG11 classifica III? Restiamo in attesa di un cortese chiarimento in merito a quanto prospettato.

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che non sussiste alcuna incongruenza nelle previsioni dei documenti di gara in quanto per poter eseguire lavori dell'importo massimo affidabile nel lotto di interesse - pari a 2.000.000 di euro - è necessario il possesso di attestazione SOA nella classifica IV.

Al riguardo il disciplinare di gara, infatti, espressamente prevede:

- alla Sez. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO: *“Fermo restando quanto specificatamente prescritto nella sez. XI, punti 3.1, 3.2. e 3.3 del presente Disciplinare, i requisiti di qualificazione sono i seguenti: lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro): OG1 classifica IV e OG11 classifica IV”.*
- alla sez. XI - requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi- al punto 3.3 “Lavori SOA dalla III classifica alla IV” è richiesto il *“possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata da Società di Organismi di Attestazione in ciascuna categoria individuata nella sez. IV del presente Disciplinare per classifica non inferiore alla IV”.*

Ciò stante, codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto 7 in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## 30 - QUESITO

La scrivente impresa è in possesso delle seguenti categorie di lavorazione:

-OG1 classifica IV, OG9 class. II, OG10 class. I, OG11 class.II, OS3 class.II, OS28 class.III. OS30 class. III-bis;

avendo intenzione di partecipare alla procedura per il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) chiede se necessariamente deve costituire ATI per la categoria OG11.

## RISPOSTA

Codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) in associazione orizzontale (ossia con operatori anch’essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l’ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Ciò in quanto, come precisato nel disciplinare di gara (cfr. par. VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, NB), le analogie previste con riferimento alle lavorazioni ascrivibili alla categoria OG11, per i lotti NO SOA, non rilevano ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura nei lotti in cui è necessario il possesso dell’Attestazione SOA.

## 31- QUESITO

quesito gara Accordo quadro affidamento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro)

La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 III, può partecipare alla procedura in oggetto, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento per categoria OG1 III sommando i relativi requisiti?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che per poter partecipare alla procedura è necessario che l’operatore economico sia qualificato **in tutte le categorie previste** nel lotto di interesse in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante “REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO”.

Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.

E’ fatto salvo il ricorso all’istituto dell’avvalimento ammesso per sopperire alla carenza dei requisiti posseduti esclusivamente con riferimento alla categoria OG1 stante i divieti espressamente sanciti per la categoria OG 11, in ragione di quanto previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e per la categoria OG 2, tenuto conto del divieto

espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare).

### **32- QUESITO**

Si chiede se la Ns ditta può partecipare al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) per la gara in oggetto avendo Attestazione SOA in CAT OG1 IVbis e CAT OG 11 III.

### **RISPOSTA**

Codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

### **33 – QUESITO**

in riferimento alla gara accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili del territorio XX, la mia impresa è in possesso delle categorie SOA "OG1 III-BIS e OG11 I", può partecipare alla presente gara scegliendo un lotto, ma tra i lotti “lavori NO SOA di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino ad € 150.000”o “lavori SOA dalla I classifica alla II (interventi manutentivi da € 150.001 ad € 516.000/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali)” in quanto il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) non coperti dalle categorie SOA? Anche se non è in possesso della categoria OG2?

### **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si comunica che per poter partecipare alla procedura è necessario che l'operatore economico sia qualificato **in tutte le categorie previste** nel lotto di interesse in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante “REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO”.

Non sono ammessi alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.

E' fatto salvo il ricorso all'istituto dell'avvalimento ammesso per sopperire alla carenza dei requisiti posseduti esclusivamente con riferimento alla categoria OG1 stante i divieti

espressamente sanciti per la categoria OG 11, in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e per la categoria OG 2, tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016 (cfr. par. VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del Disciplinare)

Codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare unicamente al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" (unico lotto in cui non sono ricomprese lavorazioni ascrivibili alla categoria OG2 in cui codesto operatore non è qualificato) in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Si precisa che la partecipazione alla gara è consentita per un solo lotto, così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo IV. OGGETTO DELL'APPALTO e precisamente a pag. 3 primo capoverso "*Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per **un solo lotto**. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo*".

### **34 – QUESITO**

con la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

Come si evince dal disciplinare di gara (Punto VII) per la gara in oggetto sono richieste i seguenti requisiti SOA:

- Cat. OG1 class. IV (€ 2.582.000,00);
- Cat. OG11 class. IV (€ 2.582.000,00).

Risulta quindi un totale di € 5.164.000,00, mentre l'importo a base di gara risulta essere di € 4.000.000,00. In relazione dei calcoli delle quote percentuali di partecipazione in caso di RTI, a quale importo totale e delle singole categorie occorre fare riferimento?

Nella fattispecie la nostra società è in possesso della Cat. OG1 class. V e della Cat. OG11 class. III-BIS. Risulterebbe quindi carente nella categoria OG11. In tal caso dovremmo partecipare in RTI di tipo orizzontale in riferimento alla sola categoria OG11 con una società in possesso della III classifica. Entrambe le attestazioni in OG11 (III-BIS + III) coprirebbero l'importo di € 2.533.000,00. La restante parte verrebbe coperta dalla mandataria/capogruppo tramite l'incremento di 1/5 della propria categoria (Art. 61, c.2 DPR 207/2010).

E' corretta l'ipotesi di qualificazione sopra descritta?

## RISPOSTA

Codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) in associazione orizzontale (**ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11**) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Non sono ammessi alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti", in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA".

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Come da più parte specificato nei documenti di gara, l'ammontare dell'accordo quadro non costituisce un importo a base di gara ma rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato massimo di un insieme di interventi potenzialmente affidabili in virtù dell'AQ.

Le quote di partecipazione nell'ambito del RTI di tipo orizzontale vanno calcolate, pertanto, nel rispetto di quanto sopra riportato, con riferimento a ciascuna categoria (nel caso di specie OG1 e OG11) di importo massimo pari a 2.000.000 di euro.

## 35- QUESITO

Con riferimento alla gara in calce indicata, si richiede il seguente chiarimento:

La nostra impresa è in possesso di SOA per le seguenti categorie e classifiche:

**OG1 di V;**

**OG11 di III.**

Pertanto, al fine di partecipare al Lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) dell'Accordo Quadro in oggetto e atteso che, così come indicato nella Tabella a pag.5 del Disciplinare di Gara (colonna "Range lavori affidabili : i lavori SOA dalla III classifica alla IV"); la nostra impresa, al fine di soddisfare la categoria OG11 del Lotto "lavori SOA dalla

III classifica alla IV" (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro), può partecipare alla gara come "Operatore Economico monosoggettivo" fino al limite della classifica posseduta (III) o necessariamente dovrà costituirsi in "RTI orizzontale", con Operatore Economico che possiega, almeno, SOA OG11 di III-bis ?

## RISPOSTA

con riferimento a quanto richiesto, codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" in associazione orizzontale (ossia con operatori anch'essi qualificati nelle categorie OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualifica necessaria ad eseguire interventi di importo fino a 2.000.000 di euro. Sarà, pertanto, necessario raggrupparsi con un operatore economico in possesso di attestazione SOA in **entrambe** le categorie di lavori potenzialmente affidabili nel lotto di interesse (stante il divieto di partecipazione in RTI verticali o misti). Quanto alla categoria OG11, tenuto conto che codesto operatore dichiara di essere in possesso di attestazione SOA nella classifica III sarà sufficiente che l'altro componente (comunque qualificato anche nella OG1) sia in possesso di attestazione SOA di classifica III per raggiungere l'importo delle lavorazioni massimo affidabile nel lotto di interesse.

In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## 36- QUESITO

In riferimento alla gara per i "lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso delle amministrazione dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio" LOTTO "lavori SOA dalla III classifica alla IV" (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro) CATEGORIA OG1 E OG11 , siamo a porvi il seguente quesito:

Dovendo ricoprire l'importo di € 2.000.000,00 ed essendo in possesso di SOA per categoria OG1 V e OG11 III bis è possibile fare ati con ditta in possesso di categoria OG1 II e OG11 I utilizzando per la categoria OG11 l'incremento del 20%?

Quindi

€ 1.500.000,00 (classifica III bis) + € 258.000,00 (classifica I)=1.758.000,00 + incremento del 20% = € 2.109.600,00

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che “sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all’impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell’avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E’ evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l’affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell’ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 e per un importo complessivo non inferiore all’intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000).

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, *la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara*; nel caso in esame, relativamente alla categoria OG11, l’RTI risulta così qualificata:

- A) Impresa Mandataria (OG11 – III-bis): € 1.500.000,00 (classifica III bis) + incremento del 20% = € 1.800.000,00
  - B) Impresa Mandante: (OG11 – I): € 258.000,00
- A + B = € 1.800.000,00 + € 258.000,00 = € 2.058.000,00

In ogni caso dovranno essere rispettate le ripartizioni percentuali prescritte dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. “Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV”. N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

### **37 – QUESITO**

In riferimento al bando relativo all'accordo quadro per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:

la scrivente società intende partecipare al lotto, lavori SOA dalla III alla IV classifica categorie OG1 e OG11, ed è in possesso di attestazione SOA per le categorie OG1 class. VII e OG11 class. III-bis, e chiede se è possibile, relativamente alla categoria OG11, usufruire dell'incremento del quinto e concedere in subappalto la restante quota, pari ad €. 200.000,00 inferiore al 30% dell'importo complessivo, così come stabilito all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, non ricorrendo alla costituzione di R.T.I. di tipo orizzontale.

### **RISPOSTA**

Come indicato nel Disciplinare di gara (cfr. par. VII REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO) *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorparabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”*.

Pertanto, codesto operatore, stante le attestazioni SOA possedute, non può partecipare singolarmente per il lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV”, per il quale è richiesto il possesso di attestazione SOA nelle categorie OG1 e OG11 di classifica IV (cfr. par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. del Disciplinare di gara), non riuscendo con il beneficio del quinto a raggiungere, con la classifica IIIBIS posseduta, la capacità esecutiva richiesta per la categoria OG11 (2.000.000 euro). Né, del resto, la parziale carenza di qualifica nella categoria OG11 potrà essere colmata, mediante l'istituto del subappalto. Sarà, invece, possibile partecipare in raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e in consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, fermo restando che il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Va de sé che in caso di raggruppamento/consorzio ordinario con due sole partecipanti la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell'importo massimo degli interventi affidabili (che, si ricorda, è pari ad € 2.000.000 per ciascuna categoria).

### **38 – QUESITO**

Buongiorno, in merito alla "gara per affidamento di un accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art.12 c.5 DL 98/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale XX dell'Agenzia del Demanio”, porgiamo il seguente quesito.

Siamo una ditta in possesso della SOA in OG1 di IV bis e OG11 di I.  
Chiediamo cortesemente se possiamo partecipare alla gara in oggetto con altra ditta in possesso della SOA in OG1 di IV  
in forma ATI ORIZZONTALE.

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che per poter partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 (la categoria OG 2 non è richiesta per il lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV") per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%, mentre nel caso di partecipazione al raggruppamento di due operatori economici nella misura minima del 50,1%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Codesto operatore economico non potrà, invece partecipare per i lotti 1 e 2 in quanto, secondo quanto rappresentato, non è qualificato nella categoria OG2 né riferisce di aver eseguito lavori in tale categoria per un importo inferiore a 150.000 Euro.

## **39 – QUESITO**

volendo la scrivente impresa partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto, con la presente chiede il seguente chiarimento:  
essendo la stessa in possesso dell'attestato SOA per categoria OG1 VIII; OG2 III E OG11 III, chiede se può partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" dove sono previste le categorie di qualificazione OG1 IV; OG2 IV E OG11 IV

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che codesto O.E., come specificato al punto X (SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA) del disciplinare, potrà partecipare al lotto "lavori SOA dalla III classifica alla IV" solo aggregandosi ad altri O.E. aderenti a contratto di rete, nonché riunendosi e consorziandosi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale.

E' necessario quindi che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 (per i lotti 3 la categoria OG2 non è richiesta) per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto

delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV". N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%, mentre nel caso di partecipazione al raggruppamento di due operatori economici nella misura minima del 50,1%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

#### **40- QUESITO**

*Può partecipare con RTI composta da un'azienda in possesso della categoria OG1 in classifica IV bis e OG11 in classifica II associarsi con un'altra in possesso della categoria OS3 in classifica II, OS28 in classifica III e OS30 in classifica II, anziché la categoria OG11 IV?*

#### **RISPOSTA**

si rappresenta che l'ipotesi di partecipazione in forma associata come prospettata da codesto operatore economico non è configurabile.

Infatti, un raggruppamento così come descritto nel quesito posto, andrebbe a configurare un RT di tipo verticale.

A tal riguardo si rappresenta che in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti", in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante "SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA".

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

#### **41- QUESITO**

La sottoscritta impresa è in possesso di OG11 Classifica V e di OG1 Classifica II.

Possiamo partecipare alla gara in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI) di tipo verticale o orizzontale, con altra impresa che ha iscrizione in OG11 classifica II e OG1 classifica IVBIS con le seguenti quote:

- XX OG11 100%
- ALTRA IMPRESA OG1 100%

OPPURE

- XX OG11 100%
- XX OG1 7%
- ALTRA IMPRESA 93%

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.*

Ciò premesso, considerato che è consentita unicamente la partecipazione in RTI orizzontale, per poter partecipare al lotto “lavori SOA dalla III classifica alla IV” è necessario che tutti i componenti il raggruppamento (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all’intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. “Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV”. N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Va de sé che in caso di raggruppamento con due sole partecipanti, come nel caso di specie, la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell’importo massimo degli interventi affidabili (che, si ricorda, è pari ad € 2.000.000 per ciascuna categoria).

Al riguardo, relativamente alla categoria OG1, codesta società ha una classifica (II) inferiore alla suddetta percentuale. Tale carenza potrà comunque essere colmata mediante ricorso all’istituto dell’avvalimento infragruppo, indicando dunque quale ausiliaria l’altra impresa, così da conseguire la percentuale richiesta (almeno 50,1%).

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.

## **42 – QUESITO**

La scrivente essendo in possesso di una certificazione SOA per le Categorie OG1 classe IV e OG11 classe II, può, mediante il ricorso di un A.T.I con un’impresa avente una certificazione SOA per la categoria OG11 classe I, soddisfare i requisiti per partecipare alla procedura?

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto deve precisarsi che “sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell’oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.

Conseguentemente, considerato che è consentita unicamente la partecipazione in RTI orizzontale, inteso, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale "riunione di operatori economici finalizzata a realizzare lavori nella stessa categoria", codesto operatore dovrà necessariamente associarsi con altra impresa in possesso di entrambe le categorie richieste (OG1 e OG11). Per poter partecipare al lotto 3 “lavori SOA dalla III classifica alla IV” è necessario che tutti i componenti il raggruppamento orizzontale (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all’intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. “Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV” (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori). Va de sé che in caso di raggruppamento con due sole partecipanti, come nel caso di specie, la mandataria dovrà spendere per ciascuna categoria una qualifica superiore al 50% dell’importo massimo degli interventi affidabili (che, si ricorda, è pari ad € 2.000.000 per ciascuna categoria). Pertanto, il raggruppamento proposto dal concorrente, composto da un’impresa con attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG11 - classifica II – e da un’altra impresa con attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG11 - classifica I - non soddisfa i requisiti di partecipazione alla procedura per il lotto 3, considerato che l’importo complessivo delle classifiche possedute dal raggruppamento è inferiore all’intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo (€ 2.000.000).

## **43 – QUESITO**

Siamo un’impresa in possesso dell’attestazione SOA nella categorie OG01 ed OG11 entrambe III-Bis.

Consci del fatto che si possa partecipare ricorrendo al Raggruppamento Temporaneo solo Orizzontale, è giusto affermare che parteciperemo mediante RTI orizzontale con un’altra impresa che abbia sia la categoria OG01 che OG11 al fine di raggiungere la classifica IV in entrambe le categorie?

## RISPOSTA

Per poter partecipare al lotto 3 “lavori SOA dalla III classifica alla IV” è necessario che tutti i componenti il raggruppamento orizzontale (costituito o costituendo) siano qualificati in tutte e due le categorie OG1 e OG11 per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. “Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV” (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti). Pertanto il raggruppamento proposto dal concorrente potrebbe partecipare al lotto 3 qualora l'impresa mandante fosse in possesso di attestazione di qualificazione SOA per le categorie OG1 e OG11 di classifica I considerata la possibilità della mandataria di avvalersi, per entrambe le categorie OG 1 e OG11, dell'incremento di un quinto della classifica posseduta (III bis), stante il disposto, tutt'ora vigente, dell'art. 62, comma 2, DPR 207/2010 *“la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”*.

## 44- QUESITO

In riferimento ai requisiti di qualificazione indicati al punto VII (pag. 5) del disciplinare sono richieste le **Categorie SOA OG 1 Classifica IV e OG 11 Classifica IV**.

Il nostro Consorzio possiede **Categoria SOA OG 1 con Classifica IV-bis e Categoria SOA OG 11 con Classifica III**.

Alla luce di quanto premesso, Le chiediamo se sia possibile partecipare a tale procedura costituendo un RTI tale da raggiungere la **Classifica IV per la Categoria OG 11**.

## RISPOSTA

Si, vi è la possibilità di partecipazione in forma associata di tipo orizzontale (quindi con altro operatore anch'esso qualificato in entrambe le categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi commissionabili OG1 e OG11) per il raggiungimento della qualificazione idonea ad eseguire interventi di importo complessivo non inferiore a 2.000.000 di euro e nel rispetto delle prescrizione del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

## ➤ **QUESITI COMUNI A TUTTI I LOTTI**

### **1 – QUESITO**

Per quando riguarda l'offerta economica su prezzario regionale unica per tutte le categorie, è da intendersi al netto di IVA, costi della sicurezza manodopera. Essendo indicativo, dettagliato unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi, la manodopera la sicurezza e gli oneri aziendali interni, come dovranno essere indicati in fase di gara (presentazione offerta) ? Essendo motivo di esclusione come per legge.

### **RISPOSTA**

Nel far rinvio a quanto prescritto al paragrafo V. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO del Disciplinare di gara nonché all'art.A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che in sede di Offerta economica (cfr. paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto B1. del Disciplinare nonché il modello per la formulazione dell'offerta) la manodopera e gli oneri interni aziendali non andranno indicati, tenuto dell'impossibilità di prevedere a monte gli interventi che saranno in concreto affidati in virtù dell'AQ. Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera (in ogni caso già ricompresi negli importo massimi stimati per ciascun lotto) saranno quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.

### **2 – QUESITO**

Leggendo il bando ed il disciplinare si intende che non è possibile partecipare a più di un lotto.

Ma questo vale anche se i lotti fanno parte di ambiti diversi?

### **RISPOSTA**

La partecipazione alla gara è consentita per un solo lotto, così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo IV. OGGETTO DELL'APPALTO "Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo".

Resta inteso che le procedure di gara bandite da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia sono autonome e, pertanto, il divieto di partecipazione simultanea si intende riferito a ciascuna di esse.

### **3 – QUESITO**

1- È previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestato?

2 - Essendo i lotti di vari importi, si richiede quale sia il criterio di aggiudicazione;

3 - Nel caso in cui la procedura non sia al massimo ribasso ma con la media aritmetica, si richiede la formula di calcolo esatta.

### **RISPOSTA**

1. L'impossibilità oggettiva di prevedere, in questa fase, gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti (commissionati in virtù dell'AQ mediante specifici contratti attuativi) né gli immobili su cui verteranno, non consente l'effettuazione di alcun sopralluogo ai fini della partecipazione alla procedura. La presa visione dello stato dei luoghi potrà, invece, essere richiesta ai fini dell'accettazione dell'intervento proposto dalla singola Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipo di intervento da eseguire (cfr. Art. 19 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi delle Condizioni generali di affidamento);
2. così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo VIII. "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE" l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sul prezzario di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del precitato articolo;
3. si veda il punto 2 della presente.

#### **4 – QUESITO**

Si chiede se sia possibile partecipare alla procedura in RTI.

#### **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che *“sono ammessi alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti”, in conformità a quanto previsto al par. X del Disciplinare recante “SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA”.*

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

#### **5 – QUESITO**

Lo scrivente chiede quali siano le modalità per ottenere copia degli elaborati

progettuali.

## **RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che l'individuazione degli interventi è basata sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, pertanto non sono presenti le progettualità che saranno eseguite sui singoli interventi solo dopo che gli stessi saranno individuati.

La presa visione della Documentazione Tecnica (ed eventualmente anche dello stato dei luoghi qualora ritenuto necessario dalla Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipo di intervento da eseguire) sarà, invece, necessaria ai fini dell'accettazione dell'intervento e potrà essere costituita, in funzione del livello di complessità dell'intervento dal Progetto Esecutivo o nei casi di manutenzione ordinaria dal Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, da piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La mancata presa visione della Documentazione Tecnica sarà equiparata ad un rifiuto ingiustificato ad eseguire l'intervento (cfr. Art. 19 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi delle Condizioni generali di affidamento).

## **6 – QUESITO**

Premesso che per ogni lotto è stabilito il n. operatori con cui sarà sottoscritto il contratto, si chiede se, per ogni lotto, il contratto sarà sottoscritto con i primi n. operatori in graduatoria.

## **RISPOSTA**

Si conferma che i contratti di adesione saranno sottoscritti, per ogni lotto, con il numero di operatori individuati nella tabella del par. IV OGGETTO DELL'APPALTO secondo la graduatoria che si andrà a costituire.

## **7 - QUESITO**

È previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestato?

## **RISPOSTA**

L'impossibilità oggettiva di prevedere, in questa fase, gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti (commissionati in virtù dell'AQ mediante specifici contratti attuativi) né gli immobili su cui verteranno, non consente l'effettuazione di alcun sopralluogo ai fini della partecipazione alla procedura. La presa visione dello stato dei luoghi potrà, invece, essere richiesta ai fini dell'accettazione dell'intervento proposto dalla singola Stazione Appaltante in ragione della tipologia di immobile o del tipo di intervento da eseguire (cfr. Art. 19 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi delle Condizioni generali di affidamento).

## **8 - QUESITO**

Nel caso che la procedura non sia al massimo ribasso ma con la media aritmetica, si richiede la formula di calcolo esatta.

## **RISPOSTA**

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del minor prezzo e le modalità di individuazione della soglia di anomalia, in caso di un numero di offerte non inferiori a cinque, verrà determinato tramite applicazione di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che verrà individuato a seguito di sorteggio in sede di gara.

## **9 – QUESITO**

Nel disciplinare di gara dell'appalto in oggetto si afferma "l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali...".

Chiedo se alla luce di questa affermazione è quindi possibile partecipare solamente come impresa singola, la quale deve essere in possesso contemporaneamente dei requisiti di qualificazione in tutte le categorie indicate.

## **RISPOSTA**

Potrà partecipare come impresa singola ovvero in ATI orizzontale con altro operatore in possesso delle attestazioni richieste per il lotto di interesse nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE N.B. Ossia il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40% qualora il raggruppamento sia composto da più di due imprese, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## **10– QUESITO**

Per quando riguarda l'offerta economica su prezziario regionale unica per tutte le categorie, è da intendersi al netto di IVA, costi della sicurezza manodopera? Essendo indicativo, dettagliato unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi, la manodopera la sicurezza e gli oneri aziendali interni, come dovranno essere indicati in fase di gara (presentazione offerta) ? Essendo motivo di esclusione come per legge.

## **RISPOSTA**

Nel far rinvio a quanto prescritto al paragrafo V. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO del Disciplinare di gara nonché all'art.A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che in sede di Offerta economica (cfr. paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto B1. del Disciplinare nonché il modello per la formulazione dell'offerta) la manodopera e gli oneri interni aziendali non andranno indicati, tenuto dell'impossibilità di prevedere a monte gli interventi che saranno in concreto affidati

in virtù dell'AQ. Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera (in ogni caso già ricompresi negli importo massimi stimati per ciascun lotto) saranno quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.

## **11 – QUESITO**

Per stabilire l'aggiudicatario, si applicherà l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016, procedendo dunque al sorteggio in sede di gara fra uno dei 5 metodi di calcolo ivi indicati ( lett. a,b,c,d,e,) oppure si utilizzerà il criterio del massimo ribasso con successiva richiesta dei giustificativi per valutarne la congruità?

## **RISPOSTA**

Come indicato al paragrafo VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del Disciplinare di gara, l'appalto, ai sensi degli artt. 95 co. 4 lett. a) e 148 co. 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sul prezzario di riferimento, soggetto ad aggiornamento annuale ex art. 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016. Inoltre, ai sensi dell'art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del precitato articolo. Il metodo di calcolo di detta soglia verrà sorteggiato in seduta pubblica tra quelli previsti nella richiamata disposizione normativa (lett. a, b, c, d, e) laddove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, in coerenza con quanto prescritto all'art. 97, comma 3 bis, D.Lgs. 50/2016. L'esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori dieci e, in tal caso, si procederà a verificare la congruità delle offerte anormalmente basse con le modalità indicate al richiamato paragrafo VIII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

## **12 – QUESITO**

Come possiamo qualificarci in ATI orizzontale se allo stato attuale non è definita quale è la categoria prevalente?

## **RISPOSTA**

In considerazione dell'impossibilità di prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi nonché di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sussiste la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi medesimi. Da ciò consegue l'impossibilità di partecipare alla procedura in RTI verticali o misti. E', invece, consentito concorrere in RTI orizzontali ossia in RTI in cui, conformemente a quanto prescritto nell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici si riuniscono per realizzare lavori della stessa categoria (ripartizione quantitativa dei lavori e non già qualitativa come avviene, invece, nei raggruppamenti verticali).

Pertanto, nel caso di specie, tutti i componenti del raggruppamento (RT orizzontale) dovranno necessariamente essere qualificati nelle categorie OG1, OG2 e OG11 per partecipare ai lotti NO SOA e lavori SOA dalla I classifica alla II e nelle categorie OG1 e OG11 per partecipare invece al Lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e, quindi, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e, comunque, laddove il raggruppamento sia formato da più di due componenti, per un minimo del 40% dei lavori, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il RTI per la totalità dei lavori (pari al 100%).

### **13 - QUESITO**

Per poter presentare un'offerta più congrua possibile, sarebbe necessario reperire un elenco degli ipotetici interventi riportante i diversi luoghi di esecuzione. Dove possiamo trovarlo?

### **RISPOSTA**

Come indicato nel Disciplinare di Gara - al § IV: OGGETTO DELL'APPALTO "[...] *l'individuazione degli interventi è basata sui generici fabbisogni comunicati dalle Amministrazioni, che potrebbero trovare realizzazione nel periodo di validità dell'Accordo Quadro. In quest'ottica, al fine di garantire la massima concorrenza, trattandosi di un Accordo Quadro e non potendosi prevedere né il numero né l'entità degli interventi manutentivi, ascrivibili a ciascuna categoria, che in concreto potranno essere commissionati, la gara è suddivisa nei 3 lotti [...]*".

### **14 - QUESITO**

Gli importi dei contributi per l'A.N.A.C. riportati al punto XI. 6) del disciplinare di gara sono corretti? Considerato che ogni operatore economico non può essere affidatario di un importo maggiore alle soglie previste per ogni lotto, non sarebbe più corretto pagare il contributo in relazione a tali soglie e non agli importi complessivi dei lotti?

### **RISPOSTA**

In conformità a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, gli operatori economici che partecipano a procedure suddivise in più lotti devono versare il contributo nella misura corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta (cfr. art. 3 comma 5). L'impossibilità di ancorare la misura del contributo alla soglia di affidamento è stata altresì confermata dalla stessa Autorità.

### **15 - QUESITO**

In alternativa alla categoria OG11 è possibile partecipare con le 3 categorie specialistiche in esso contenute OS3, OS28, OS30 nella classifica adeguata al bando di gara?

## **RISPOSTA**

Come previsto nel Disciplinare di gara, esclusivamente per il lotto - LAVORI NO SOA, *"verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla eliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM"*.

Resta ferma in ogni caso la necessità di aver eseguito direttamente, nel corso nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, anche lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie OG2 e OG1 di importo non inferiore ad € 150.000.

## **16 – QUESITO**

La categoria OG11 se inferiore al 10% è possibile subappaltarla al 100% a ditta qualificata?

## **RISPOSTA**

Fermo restando che per poter partecipare al lotto NO SOA e al lotto "lavori SOA I e II classifica" è necessario il possesso dei requisiti previsti al par. VII e XI n. 3.1. e 3.2. del disciplinare di gara in tutte e tre le categorie di interventi potenzialmente affidabili in detti lotti (OG1, OG2 e OG11) e che per poter partecipare al lotto LAVORI SOA dalla III classifica alla IV è necessario il possesso dei requisiti previsti al par. VII e XI n. 3.3. del disciplinare nelle categorie OG1 e OG11, il subappalto nei singoli interventi (cfr. Disciplinare, paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO) sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 purché dichiarato in sede di offerta. In particolare, rimanendo impregiudicato il limite generale di cui all'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (30% dell'importo complessivo del contratto), i lavori ascrivibili alla categoria OG11, in quanto rientranti nelle strutture, impianti e opere speciali di cui al DM n. 248/2016, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, saranno subappaltabili nei limiti del 30% dell'importo delle opere, trovando applicazione il limite di cui all'art.105 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 (limite non computabile ai fini del raggiungimento di quello previsto all'articolo 105 comma 2 del Codice). Diversamente qualora, nel singolo intervento, i lavori ascrivibili alla categoria OG11 fossero di importo pari o inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, potranno essere subappaltati anche interamente, purché nel rispetto del limite generale di cui all'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016 (30% dell'importo complessivo del contratto).

## **17 - QUESITO**

In caso di partecipazione di un Consorzio devono essere indicate le quote con cui partecipano i Consorziati esempio due consorziati partecipano per il 50% per tutte tre categorie (che vengono coperte dal Consorzio)?

## **RISPOSTA**

Come specificato nel Disciplinare al paragrafo X. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, possono partecipare alla procedura tutti soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, è ammessa la partecipazione sia dei consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) sia dei consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. c) che dei consorzi ordinari di concorrenti (art. 45, comma 2, lett. e).

In caso di partecipazione quale consorzio di cui alla lett. b) o c), non vanno indicate le quote di partecipazione al consorzio ma unicamente le consorziate esecutrici (qualora il consorzio non partecipi in proprio). Quanto al possesso dei requisiti di partecipazione si rinvia agli NB previsti per dette forme di partecipazione nel paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del Disciplinare di gara.

Relativamente, invece, ai consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi sono in tutto e per tutto assimilabili ai RTI. Ne è pertanto ammessa la partecipazione unicamente come consorzi ordinari di tipo orizzontale nel rispetto di quanto previsto all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (applicabile in virtù della disposizione di cui all'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40% in caso di RTI con più di due operatori economici, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%).

## **18 - QUESITO**

Scegliere un lotto di partecipazione vale per ogni Regione che stipulerà accordo quadro?

## **RISPOSTA**

Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo (cfr. paragrafo X SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del Disciplinare).

Resta inteso che le procedure di gara bandite da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia sono autonome e, pertanto, il divieto di partecipazione simultanea si intende riferito a ciascuna di esse.

## **19 - QUESITO**

sono a chiederLe un chiarimento riguardo il documento di gare unico europeo DGUE, e precisamente per la parte IV inerente i criteri di selezione.

Noi siamo una società che svolge lavori NO SOA, e dal disciplinare di gara no ci è chiaro se dobbiamo compilare per questa parte solamente i punti 1a, 9, 13 che si riferiscono alla lettera C e la modalità di compilazione: i punti da compilare sono soggettivi per ogni operatore

- nel punto 1° devo indicare il committente, tipologia e importo dei lavori nei 5 anni precedenti a questa data?

- nel punto 9 devo riportare l'elenco delle attrezzature di proprietà (ponteggi, molazze, betoniere, automezzi, etc.)
  - nel punto 13 devo riportare la somma del fatturato inerente al quinquennio antecedente e relativo costo del personale?
- E se dobbiamo procedere anche con la compilazione della parte V visto

## **RISPOSTA**

Ai fini della predisposizione della documentazione relativa alla partecipazione alla gara in oggetto, si rinvia alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara al paragrafo XI.

**TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.** Nel caso specifico, la parte di riferimento per le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti del lotto

“Lavori NO SOA”, come meglio descritti nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.1.

“Lavori NO SOA” e sotto riepilogati, è la sezione IV del DGUE:

- 1) aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1<sup>[1]</sup>, OG2<sup>[2]</sup> e OG11<sup>[3]</sup>, di importo non inferiore a 150.000 euro (Parte IV lettera C punto 1a);

NB. Allo scopo di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, verranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30 se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.

- 2) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente pari al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara e dichiarati al numero 1 (Parte IV lettera C punto 13);
- 3) essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da assumere con i singoli contratti (Parte IV lettera C punto 9).

Circa l'attestazione dei suddetti dei requisiti relativi al lotto “Lavori NO SOA, occorre: compilare il DGUE descrivendo i lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11 di importo non inferiore a 150.000 euro svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; indicare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente come sopra meglio specificato al punto 2) nonché elencare le attrezzature tecniche di cui si dispone per l'esecuzione dell'appalto. La parte V del DGUE non deve essere compilata.

---

<sup>[1]</sup> In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito dei lavori analoghi.

<sup>[2]</sup> In sede di comprova del requisito in questione dovranno essere prodotti attestati di buon esito rilasciati dalle Autorità eventualmente preposte alla tutela degli stessi ovvero dall'amministrazione aggiudicatrice in caso di lavori di importo inferiore ad € 40.000 (cfr. art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154).

<sup>[3]</sup> Cfr. nota 11.

## 20 - QUESITO

In merito alla procedura di gara in oggetto, si chiede chiarimento in merito al modello Allegato I - domanda di partecipazione.

Dal momento che si intende partecipare alla gara sopra emarginata in qualità di impresa consorziata-esecutrice di un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016 e nel disciplinare si specifica che la domanda deve essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici dei lavori, riscontrando che il modello predisposto da codesta Amministrazione non prevede questa forma di partecipazione, si chiede se sia possibile modificare il modello indicando la nostra forma di partecipazione o se occorra presentare autonoma domanda di partecipazione, indicando che si partecipa in qualità di impresa consorziata-esecutrice di un consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett b) e c).

## RISPOSTA

Ai fini della predisposizione della documentazione relativa alla partecipazione alla gara in oggetto, si rinvia alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara al paragrafo: XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

In riferimento all'Allegato 1 "Domanda di partecipazione", si rappresenta che detto modello potrà essere integrato a seconda della forma di partecipazione che si intende assumere e, nel caso specifico, nell'ipotesi di un consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 che non partecipa in proprio, si specifica che la "Domanda di partecipazione" dovrà essere sottoscritta dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori.

Ad ogni buon fine, si elencano, inoltre, di seguito le ulteriori prescrizioni previste, nel caso di un consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 che non partecipa in proprio, contenute nel disciplinare al seguente paragrafo *Qualora l'offerente sia un consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 che non partecipa in proprio*:

- la dichiarazione di cui al punto 2) del presente disciplinare dovrà essere sottoscritta dal consorzio;
- *dovrà essere inserito nella BUSTA A "Documentazione amministrativa" l'estratto dell'atto costitutivo del Consorzio dal quale si evinca chiaramente la natura del consorzio e le eventuali imprese consorziate, evidenziando quelle indicate quali esecutrici dei lavori;*
- *il DGUE dovrà essere presentato dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori;*
- *i documenti di cui ai punti 5 (garanzia fideiussoria), 6 (contributo Anac), dovranno essere presentati con riferimento al consorzio;*
- *la garanzia fideiussoria (di cui al punto 5) potrà essere oggetto di riduzione nella misura del 50% prevista dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016, solo laddove vengano prodotte le certificazioni del sistema di qualità del consorzio e/o delle consorziate esecutrici;*
- *le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 verranno riconosciute in caso di possesso da parte del consorzio e/o delle consorziate;*

- *il PASSOE di cui al punto 7 dovrà essere presentato dal consorzio e contenere i dati delle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori per consentire alla Stazione Appaltante di effettuare le verifiche dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;*
- *il Patto di integrità (di cui al punto 8) dovrà essere sottoscritto dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici dei lavori;*
- *l'Offerta economica di cui al punto B1 dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante Consorzio.*

## **21 - QUESITO**

Si chiede se è ammessa la presentazione della cauzione provvisoria con firma digitale della società assicuratrice e dell'impresa partecipante, su supporto informatico CD.

## **RISPOSTA**

E' possibile presentare la cauzione in formato digitale.

Ove l'impresa concorrente alla gara decida di avvalersi di detta facoltà è tenuta ad osservare tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale approvato con d.lgs. n. 82 del 2005.

Tali modalità sono: o la diretta produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico, non cartaceo, cfr. art. 20 d.lgs. n. 82 del 2005), ovvero la produzione di copia su supporto cartaceo dello stesso, quantunque sottoscritto con firma digitale, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23 d.lgs. n. 82 del 2005).

## **22 - QUESITO**

La presente per chiedere se sia possibile che un Consorzio ordinario partecipi alla procedura in oggetto, indicando come imprese esecutrici, una ditta diversa per ogni categoria prevista nel singolo lotto (OG1, OG11, OG2).

## **RISPOSTA**

Relativamente ai consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi sono in tutto e per tutto assimilabili ai RTI. Ne è pertanto ammessa la partecipazione unicamente come consorzi ordinari di tipo orizzontale nel rispetto di quanto previsto all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (applicabile in virtù della disposizione di cui all'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%)”

Ne consegue, per il quesito posto, che tutti i consorziati dovranno essere qualificati per tutte e tre le categorie SOA secondo la classe corrispondente a coprire il predetto requisito. Con riferimento, invece, ai lavori NO SOA, i consorziati dovranno dimostrare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154. In assenza di tali requisiti il predetto consorzio ordinario non potrà partecipare neanche per i Lotti NO SOA.

### **23 - QUESITO**

La presente per chiedere se sia possibile che un Consorzio ordinario partecipi alla procedura in oggetto, indicando come impresa esecutrice una ditta per tutte le lavorazioni delle categorie OG1, OG11,OG2.

### **RISPOSTA**

Relativamente ai consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi sono in tutto e per tutto assimilabili ai RTI. Ne è pertanto ammessa la partecipazione unicamente come consorzi ordinari di tipo orizzontale nel rispetto di quanto previsto all'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 (applicabile in virtù della disposizione di cui all'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).

Come affermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina consolidate, i consorzi non possono partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, dovendo prendere parte alla gara per tutte le imprese consorziate e dovendo trovare integrale applicazione l'art. 48 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 1967/2015, Sez. Quinta).

Di conseguenza, alla risposta, per gli elementi descritti e così come formulata, deve essere data risposta negativa.

### **24 – QUESITO**

Si chiede conferma che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione ad un proprio consorziato.

### **RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, giova richiamare il principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 20 maggio 2013 secondo cui "Il sistema di indicazione a cascata dell'impresa esecutrice si pone in contrasto la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 37 del Codice dei contratti - secondo cui i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre - che, al fine di salvaguardare una specifica categoria di imprese e di incentivare la mutualità, ha inteso assegnare rilievo funzionale solo al rapporto organico che lega il Consorzio concorrente alle imprese o altri consorzi in esso direttamente consorziati e che ne costituiscono una sorta di interna corporis (sicché l'attività compiuta

dai soggetti consorziati è imputata organicamente al Consorzio concorrente, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi); ma non anche al rapporto, di secondo grado, che finirebbe per collegare il Consorzio aggiudicatario ad un soggetto terzo, che con il primo ha solo un rapporto mediato dall'azione di un altro soggetto associato a quello designato dall'aggiudicatario".

Conseguentemente, l'indicazione, quale impresa esecutrice, di una consorziata di un Consorzio a sua volta consorziato con codesto operatore non risulta ammissibile.

## **25 – QUESITO**

Nell'offerta economica è richiesto di esplicitare i costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza?

## **RISPOSTA**

Nel far rinvio a quanto prescritto al paragrafo V. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO del Disciplinare di gara nonché all'art.A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che in sede di Offerta economica (cfr. paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto B1. del Disciplinare nonché il modello all. V per la formulazione dell'offerta) la manodopera e gli oneri interni aziendali non andranno indicati, tenuto dell'impossibilità di prevedere a monte gli interventi che saranno in concreto affidati in virtù dell'AQ. Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera (in ogni caso già ricompresi negli importo massimi stimati per ciascun lotto) saranno quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.

## **26 - QUESITO**

Si richiede di specificare se la manodopera, che sarà determinata in funzione dei singoli computi metrici estimativi degli interventi, verrà o meno assoggettata al ribasso offerto.

## **RISPOSTA**

Come indicato all'art.A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto i costi della sicurezza, non soggetti al ribasso, e i costi della manodopera saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto attuativo, sulla base del computo metrico/progetto dell'intervento medesimo.

Il costo della manodopera sarà quello desumibile, per le singole lavorazioni oggetto di affidamento, dal Prezziario di riferimento ovvero dalle istruzioni dei prezziari indicanti i criteri di determinazione della composizione dei costi delle singole voci, o da altri documenti regionali e/o di categoria esistenti sul territorio, nei quali siano indicate le percentuali di incidenza della manodopera.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 solo i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.

## 27 - QUESITO

Per le cat OG11 e OG2 è possibile costituire un rti orizzontale con l'istituto della cooptazione?

### RISPOSTA

L'istituto della cooptazione è ammesso a condizione che vengano rispettati i limiti di cui all'art. 92, comma 5, del DPR 207 del 2010, ossia che: (i) le imprese singole o associate, che assumono la veste di concorrente, devono di per sé già possedere i requisiti richiesti dalla lex specialis; (ii) l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall'impresa cooptata deve essere almeno pari all'importo dei lavori da affidare alla medesima; (iii) tali lavori non possono superare il 20% dell'importo complessivo. Non è pertanto consentito al concorrente di colmare eventuali carenze di qualificazione mediante ricorso all'istituto in questione.

Si precisa inoltre che l'impresa cooptata può eseguire i lavori, ma non assume lo status di concorrente; essa, di conseguenza, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e, quindi, non deve (e, in realtà, neppure può) dichiarare la propria quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo.

## 28 – QUESITO

In riferimento alla dicitura "Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto" riportata nel Bando e Disciplinare di gara, si chiede se è da intendersi un solo lotto per ambito territoriale oppure un solo lotto di quelli riportati indistintamente dall'ambito territoriale?

### RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che la partecipazione alla gara è consentita per un solo lotto dell'intera procedura, così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo IV. OGGETTO DELL'APPALTO e precisamente a pag. 3 primo capoverso "*Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per **un solo lotto**. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo*".

## 29– QUESITO

Vorremmo sapere se è possibile partecipare ad un lotto per area territoriale, quindi uno per la AA e uno per la BB (*presenti nel medesimo bando*)

### RISPOSTA

con riferimento a quanto richiesto si precisa che la partecipazione alla gara è consentita per un solo lotto dell'intera procedura, così come precisato nel Disciplinare di Gara, al paragrafo IV. OGGETTO DELL'APPALTO e precisamente a pag. 3 primo capoverso "*Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per **un solo lotto**. Qualora venissero*

*presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo".*

### **30 – QUESITO**

A pag. 5 del disciplinare della procedura in oggetto è riportato:..."da ciò ne consegue, tra l'altro, l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48, comma 1, D. Lgs. 50/2016 o misti".

Essendo in possesso della cat. OG1 class. VII e OG11 class. III BIS, alla luce di quanto succitato, secondo il bando non siamo in grado di poter partecipare alla procedura.

Con la presente si vuole ricordare che il tema del divieto della partecipazione in ATI ad una qualsiasi gara è stato già affrontato dalla giurisprudenza.

Il Tar del Lazio si è schierato contro i disciplinari di gara che limitano la possibilità di costituire raggruppamenti con più imprese in possesso dei requisiti.

Nella sentenza del 15 aprile, il TAR ha comunque affermato che non è possibile, in linea di massima, presumere un intento anticoncorrenziale e cercare di prevenire lo stesso attraverso l'introduzione di clausole potenzialmente lesive del principio di "favor participationis" alla gara.

Tali clausole "inibitorie" della partecipazione in raggruppamento temporaneo non possono in ogni caso essere generiche, sino al punto di escludere anche la possibilità del raggruppamento tra un'impresa già da sola in possesso dei requisiti ed imprese sprovviste di tali requisiti, la cui unica possibilità di partecipazione alla gara sarebbe costituita proprio dall'associazione con l'impresa di maggiori dimensioni.

Pertanto, alla luce di quanto espresso, si chiede alla vostra Spett.le Amministrazione di provvedere ad apportare le giuste modifiche al Bando e Disciplinare di gara, consentendo la partecipazione in ATI, orizzontale, verticale e/o mista, alla seguente procedura.

Questo affinché l'interesse pubblico sia sotteso al rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche e di conseguenza sia funzionale alla migliore selezione dell'aggiudicatario.

### **RISPOSTA**

In relazione a quanto richiesto da codesto Operatore Economico, si evidenzia che il disciplinare di gara al paragrafo X annovera tra i soggetti ammessi alla gara quelli "indicati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016. Tuttavia in considerazione della peculiarità dell'oggetto della presente procedura le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti."

Il divieto di partecipazione in RTI di tipo verticale (e misto), è di fatti connesso all'impossibilità oggettiva di prevedere al momento dell'avvio delle procedure di gara, gli interventi che in concreto saranno oggetto dei singoli affidamenti. Ciò impone di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che, rispetto al singolo affidamento, tali categorie possono coesistere o meno. E' evidente che ammettere la partecipazione alla procedura di gara di RTI verticali e/o misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno

specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazione.

Ciò stante, considerato che nei lotti di importo superiore a 516.000 euro le lavorazioni affidabili sono unicamente quelle ascrivibili alle categorie OG1 e OG11 (e non già l'OG2 coerentemente con quanto prescritto all'art. 148, comma 6, D.Lgs. 50/2016), codesto operatore economico, in considerazione delle SOA dichiarate, potrà partecipare al lotto 3 in associazione orizzontale per il raggiungimento della classifica richiesta e nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare relative alla partecipazione in detta forma associativa (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

### **31 – QUESITO**

In riferimento al Bando di gara "Accordo quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5 del D.L. n. 98/2011, come convertito con legge 111/2011 ed in relazione alla relativa polizza fideiussoria da produrre l'Agenzia di Assicurazione segnala delle difficoltà nell'inserimento dei dati o meglio vuole saper se l'importo da assicurare è riferito all'importo totale del lotto oppure diviso per i gli operatori previsti ed in virtù di tale importo poter applicare la riduzione del 50% prevista per legge per il possesso della Certificazione ISO 9001:2008.

#### **RISPOSTA**

Come indicato a pagina 14 del disciplinare di gara ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la presentazione di una **garanzia fideiussoria**, pari al 2% dell'ammontare dell'Accordo Quadro, corrispondente al lotto per il quale si intende concorrere (cf. sez. V del Disciplinare- Ammontare Accordo Quadro), diviso per il numero di operatori con cui verrà stipulato l'Accordo come individuato, per ciascun lotto dell'ambito prescelto, nella tabella di cui alla sez. IV del Disciplinare- Oggetto dell'Appalto. L'ammontare della cauzione, per il Lotto indicato dovrà essere pertanto pari a quanto indicato nel disciplinare.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art. 93 comma 7 da ultimo richiamata, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali previste dall'art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, attestare il possesso di tali certificazioni.

Inoltre, si rammenta che ai sensi del disposto dell'art. 63 del DPR 207/2010, applicabile in ragione di quanto previsto all'art. 216 co. 14 D.Lgs. 50/2016, il possesso del sistema di qualità aziendale in corso di validità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 è obbligatorio per le classifiche superiori alla II, mentre risulta facoltativo per le classifiche I e II.

## **32 - QUESITO**

Ho bisogno di sapere come posso partecipare alla gara in oggetto.

Io ho le categorie OG1 cl. VI – OG2 cl. IV – OG11 cl. I

Vorrei partecipare al lotto più alto che i miei requisiti mi consentono.

1 quesito: sono costretta a partecipare al lotto NO SOA

2 quesito: Posso partecipare al lotto "Lavori SOA dalla I alla II classifica" facendo un ATI orizzontale per la sola categoria OG11?

## **RISPOSTA**

come correttamente da Lei prospettato, codesto O.E. potrà partecipare alla gara quale operatore singolo solo per il lotto NO SOA.

In relazione al secondo quesito posto, è ammessa la partecipazione alla gara in RTI purché si tratti di RTI orizzontale e, pertanto, codesto O.E. potrà raggrupparsi solo con altri O.E. che possiedano attestazione SOA in tutte e tre le categorie indicate nel bando di gara (OG1, OG2 e OG11)

Come, infatti, espressamente indicato nella sezione requisiti economico- finanziari e tecnico, organizzativi, al punto 3.2. "Lavori SOA dalla I alla II classifica": *"nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale e di consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale ciascun componente dovrà possedere: attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate nella sez. IV purché, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti"*

Il raggruppamento da Lei prospettato, relativo alla sola categoria OG11 si configura, invece, come misto e non è consentito in questa procedura di gara.

### 33 - QUESITO

Qualora volessimo partecipare in ATI orizzontale, unica forma di rti ammessa, come facciamo se non avete definito quale è la categoria prevalente?

Da questo si evince che vi è l'impossibilità anche di partecipare in ati orizzontale.

### RISPOSTA

In considerazione dell'impossibilità di prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi nonché di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sussiste la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi medesimi. Da ciò consegue l'impossibilità di partecipare alla procedura in RTI verticali o misti. E', invece, consentito concorrere in RTI orizzontali ossia in RTI in cui, conformemente a quanto prescritto nell'art. 48, comma 1, D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici si riuniscono per realizzare lavori della stessa categoria (ripartizione quantitativa dei lavori e non già qualitativa come avviene, invece, nei raggruppamenti verticali).

Pertanto, nel caso di specie, tutti i componenti del raggruppamento (RT orizzontale) dovranno necessariamente essere qualificati nelle categorie OG1, OG2 e OG11 per partecipare ai lotti NO SOA e lavori SOA dalla I classifica alla II e nelle categorie OG1 e OG11 per partecipare invece al Lotto lavori SOA dalla III classifica alla IV nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e, quindi, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e, comunque, laddove il raggruppamento sia formato da più di due componenti, per un minimo del 40% dei lavori, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il RTI per la totalità dei lavori (pari al 100%).

### 34 - QUESITO

Buongiorno,

in relazione alla gara in oggetto con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento:

- È possibile partecipare alla gara in ATI costituendo (raggruppamento di tipo verticale) composto da un'impresa (capogruppo) avente le categorie OG1 e OG2 capienti rispetto a quanto richiesto, ed altra impresa (mandante) avente la categoria OG11 anche questa capiente rispetto alle prescrizioni richieste?

### RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si rappresenta che, come specificato nella sezione X. (SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA) del disciplinare di gara, i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono ammessi pertanto alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali o misti.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per RTI/Consorzio di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

### **35 - QUESITO**

*Si chiede se la nostra società poiché risulta qualificata per la Categoria OG 1 Classifica IV° BIS e OG 11 Classifica II°, può partecipare alla gara?*

### **RISPOSTA**

L'operatore economico non ha i requisiti di qualificazione per partecipare alla procedura, infatti, il Disciplinare di gara, al paragrafo VII. "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO" stabilisce che :

"Fermo restando quanto specificatamente prescritto nella sez. XI, punti 3.1, 3.2. e 3.3 del presente Disciplinare, i requisiti di qualificazione sono i seguenti:

- lotto 1 "lavori no SOA" (interventi manutentivi di importo pari o superiore a 5.000 euro e non superiore a 150.000 euro): requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 (norma vigente in virtù di quanto previsto all'art. 83 co. 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016 e all'art. 216 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 fino all'adozione delle apposite Linee Guida Anac) e all'art. 12 del Decreto del MIBACT 22 agosto 2017 n. 154;
- lotto 2 "lavori SOA I e II classifica" (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali): OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11, classifica II;
- lotto 3 "lavori SOA dalla III classifica alla IV" (interventi manutentivi di importo superiore a 516.000 euro e non superiori a 2.000.000 euro): OG1 classifica IV e OG11 classifica IV."

Pertanto, ai fini della partecipazione al lotto 1 e 2, risulterebbe carente della categoria OG2 richiesta per entrambi i lotti, mentre ai fini della partecipazione al lotto 3 è richiesta per la categoria OG11 la classifica IV in luogo della classifica II posseduta da codesta impresa.

### **36- QUESITO**

Si richiede di specificare se la manodopera, che sarà determinata in funzione dei singoli computi metrici estimativi degli interventi, verrà o meno assoggettata al ribasso offerto.

### **RISPOSTA**

All'art. A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che l'importo del singolo contratto sarà determinato applicando il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'elenco prezzi allegato al relativo computo metrico/progetto, dedotti gli oneri della sicurezza, anch'essi quantificati sulla base del Prezziario regionale di riferimento.

Come indicato nel documento "Offerta Economica" (All. V al disciplinare di gara) alla pag. 1 nota a piè pagina (2), il ribasso offerto verrà applicato sul Prezziario e sarà determinato al netto del solo importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

### **37 - QUESITO**

La scrivente ha richiesto l'emissione della garanzia fidejussoria (cauzione provvisoria) di cui al punto 5) del disciplinare di gara. La compagnia assicurativa ha fatto presente che deve indicare quale "costo complessivo dell'opera", un importo su cui venga calcolato in automatico l' "importo garantito" (1 o 2%). Pertanto volevamo avere conferma che allo scopo fosse corretto indicare il valore dato dalla divisione del valore complessivo del lotto per il numero di operatori con cui verrà stipulato l'accordo quadro).

### **RISPOSTA**

L'importo a base d'asta da utilizzare per il calcolo della garanzia provvisoria è pari all'ammontare del lotto per il quale si intende concorrere diviso per il numero di operatori con cui verrà stipulato l'Accordo Quadro.

### **38 - QUESITO**

Come modalità di presentazione delle offerte è accettata la Raccomandata 1 senza ricevuta di ritorno ( servizio espletato da Poste Italiane) ?

### **RISPOSTA**

Come indicato al paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del Disciplinare di gara, l'inoltro del plico potrà essere effettuato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno del servizio postale, ovvero mediante consegna a mano, anche per il tramite di agenzia di recapito autorizzata. Negli ultimi due casi sarà rilasciata apposita ricevuta.

### **39 - QUESITO**

Facciamo riferimento alla gara d'appalto in oggetto per porre i seguenti quesiti:

- 1) per quanto riguarda il subappalto è sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare le opere/lavorazioni relative alle categorie OG1 , OG2 ed OG11 ad imprese qualificate e nei limiti consentiti dalla legge e dai documenti di gara o bisogna specificare le singole lavorazioni tra quelle indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto?
- 2) la dichiarazione integrativa - ALL. III - deve essere resa solo dal legale rappresentante (che sottoscrive il DGUE ) o anche dal direttore tecnico dell'impresa ? Per quanto riguarda le dichiarazioni relative all'art. 80 d.Lgs. 50/2016 del direttore tecnico ( che non ha poteri di rappresentanza della società ) è sufficiente che il legale rappresentante ne indichi le generalità nel DGUE?
- 3) sul plico esterno ( che contiene le due buste A e B ) deve essere indicato solo il lotto a cui si partecipa ?

### **RISPOSTA**

in merito a quanto richiesto si specifica quanto segue:

- 1) Per quanto riguarda il subappalto, è sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare le opere/lavorazioni relative alle categorie OG1, OG2 ed OG11 ad imprese qualificate e nei limiti consentiti dalla legge e dai documenti di gara;

2) Come previsto nel Disciplinare di gara par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

- nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore di tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016;

- le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II lett. B;

3) Come previsto dal paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE del disciplinare di gara, il plico dovrà recare esternamente la dicitura "Gara per l'affidamento di un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Marche dell'Agenzia del Demanio" con indicazione del SOLO lotto a cui la ditta intende partecipare; devono inoltre essere riportati i seguenti dati del mittente: denominazione o ragione sociale, indirizzo ed indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni inerenti alla presente procedura ivi incluse quelle di cui agli artt. 29, comma 1, terzo periodo, e 76 del D.Lgs.50/2016.

#### **40- QUESITO**

Partecipando per una direzione regionale, potrei partecipare anche per un'altra direzione regionale o non e' consentito?

#### **RISPOSTA**

Ciascun concorrente potrà partecipare alla gara per un solo lotto. Qualora venissero presentate offerte per più lotti verrà aperta unicamente l'offerta presentata per il lotto di maggior importo (cfr. paragrafo X SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA del Disciplinare). Resta inteso che le procedure di gara bandite da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia sono autonome e, pertanto, il divieto di partecipazione simultanea si intende riferito a ciascuna di esse. Pertanto la partecipazione alla gara bandita dalla Direzione Regionale Marche non preclude la partecipazione alle gare bandite da tutte le altre Direzioni Regionali.

#### **41 - QUESITO**

Si chiede se al momento della partecipazione alla procedura in oggetto è necessario avere l'abilitazione D.M. 37/08.

#### **RISPOSTA**

Nel rinviare al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO del Disciplinare di gara ed all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per l'esecuzione dei lavori che afferiscono alla categoria OG11 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 ed il divieto di procedere alla stipula del contratto attuativo in mancanza del possesso di detto requisito.

Pertanto il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 costituisce requisito non di partecipazione alla procedura ma di esecuzione dei lavori che saranno eventualmente commissionati.

#### **42 – QUESITO**

- In merito alla richiesta per il possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, la scrivente è in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 37/2008 relativo alle lett. a), b), c), d), e), f) ad esclusione della lett. g). In tal caso si chiede se l'abilitazione di cui si è in possesso è sufficiente per la stipula del contratto così come richiesto all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto;
- In merito alla verifica della congruità dell'offerta, in caso di aggiudicazione, si evidenzia che la scrivente non ha eseguito attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto dell'intervento. Si chiede, pertanto, se è possibile, in caso di richiesta di giustificativi, formulare le proprie giustificiche con modalità differenti rispetto a quanto precisato nel disciplinare di gara al punto VIII, nel quale indica espressamente "...che saranno accettati giustificativi riferiti esclusivamente a lavori conclusi proficuamente in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e non antecedente, per i lotti 1 e 2...". In caso affermativo, si chiede di fornire indicazioni in merito.

#### **RISPOSTA**

- Come espressamente previsto nel Disciplinare di gara, *"per l'esecuzione dei lavori che afferiscono alla categoria OG11 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, pertanto non si procederà alla stipula del contratto attuativo in mancanza del possesso di detto requisito"*. Trattasi pertanto di requisiti di esecuzione e non già di partecipazione, la cui mancanza incide in fase esecutiva e non di ammissione alla gara. Conseguentemente, è evidente che soltanto in sede di stipula del contratto attuativo verrà in rilievo la specifica abilitazione di cui è in possesso l'aggiudicatario che, nel caso di specie, non potrà essere affidatario di interventi concernenti l'installazione di impianti antincendio;
- In ordine al secondo quesito si precisa che si procederà a verificare la congruità delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 soltanto ove non potrà trovare applicazione l'esclusione automatica (offerte ammesse inferiori a 10). In tale ipotesi la verifica di congruità verrà condotta con le modalità dettagliatamente descritte nel disciplinare cui si rinvia (fermi restando i limiti sul numero e sul range di importo di giustificativi ammissibili, gli stessi dovranno essere riconducibili ad attività di tipo manutentivo ordinario e straordinario e dovranno afferire, nel loro complesso, a ciascuna delle categorie dei lavori cui sono ascrivibili gli interventi commissionabili nell'ambito del lotto di riferimento). Ad ogni buon conto, quanto affermato (mancata esecuzione di attività di tipo manutentivo analogo a quello oggetto dell'intervento) parrebbe in contrasto con i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura (sul punto si rinvia al Disciplinare par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punti 3.1, 3.2, 3.3.).

#### **43 – QUESITO**

In riferimento alla gara in oggetto, siamo a porre il seguente quesito:

In riferimento al disciplinare di gara punto VII - requisiti di qualificazione, la scrivente società intende partecipare al bando in forma di costituendo consorzio ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera e) e su più regioni; il consorzio sarà costituito da più imprese in possesso delle diverse categorie richieste (OG1, OG2 ed OG11); per ogni singola regione e per il lotto specificato verranno indicati gli operatori economici che parteciperanno, in caso di aggiudicazione, ai lavori.

Premesso che il citato art.48 comma 1 d. lgs 50/2016 inserito nel bando fa riferimento ai soli raggruppamenti temporanei, un consorzio ordinario normalmente costituito in base agli art. 2602 cc e/o 2615 ter cc non si configura come temporaneo, potrebbe quest'ultimo ricadere nei motivi di esclusione del citato punto VII?

## RISPOSTA

In merito al quesito posto, premesso che il disciplinare di gara prevede al punto VII l'impossibilità di partecipare alla presente procedura in RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali di cui all'art. 48 , comma 1, D.Lgs. 50/2016 o misti", pur se l'art. 48 comma 1 del Codice degli Appalti fa riferimento ai soli raggruppamenti temporanei, anche i consorzi ordinari possano atteggiarsi nelle tre forme associative previste per i raggruppamenti, come si desume dal titolo dell'art 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) e dalla circostanza che per entrambi il comma 4 del medesimo articolo prescrive che nell'offerta debbano essere indicate le categorie che le singole componenti andranno a svolgere e dal medesimo regime di responsabilità prevista in capo ai singoli componenti (cfr. art. 48, comma 5).

Pertanto i motivi di esclusione previsti dal citato punto VII del disciplinare di gara, sono da intendersi validi sia per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese che per i Consorzi ordinari normalmente costituiti in base agli art. 2602 cc e/o 2615 ter.

## 44 – QUESITO

Con la presente si chiede in merito alla procedura indicata essendo una società in possesso di SOA, con categorie OG1 classifica V e OG11 classifica III ma non in possesso di OG2, quali sono i lotti a cui può partecipare? inoltre nel disciplinare con riferimento al lotto "lavori SOA III e IV classifica" non si evince se è possibile partecipare anche con la classifica OG11 III o occorre la IV?

## RISPOSTA

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che il Disciplinare di Gara, al paragrafo VII. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO a pag. 4 prevede: *“Tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso **di tutti i requisiti** ivi indicati da parte di ciascun concorrente. L'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti e dunque di distinguere a monte, nell'ambito degli stessi, tra categorie prevalenti e scorporabili, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 6, D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, determina infatti la necessità di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti **in ciascuna delle categorie** cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno”.*

Le categorie di interventi cui sono astrattamente ascrivibili gli interventi sono: nel lotto lavori NO SOA e nel lotto "lavori SOA I e II classifica" le categorie OG1, OG2 e OG11; nel lotto "lavori SOA III e IV" classifica le categorie OG1 e OG11.

Ciò premesso, nel caso di specie codesto operatore economico non potrà concorrere nei primi due lotti (né in forma singola né associata stante il divieto di partecipazione in rti verticali e misti) in quanto non qualificato nella categoria OG2 la cui carenza di qualificazione non potrà essere sopperita ricorrendo all'avvalimento, tenuto conto del divieto di cui all'art. 146 comma 3\_D.Lgs. 50/2016, previsto in ragione della specificità del settore dei beni culturali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Quanto al lotto "lavori SOA III e IV classifica", di cui non fanno parte lavorazioni ascrivibili alla categoria OG2, alla luce delle attestazioni SOA possedute, codesto operatore non potrà concorrere singolarmente in quanto la classifica richiesta per le categorie OG1 e OG11 è la IV, in conformità a quanto previsto al par. VII del Disciplinare recante "REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO".

Sarà tuttavia possibile concorrere in rti orizzontale (quindi con altro operatore anche'esso qualificato nelle categorie OG1 e OG11) per un importo complessivo non inferiore all'intervento massimo affidabile mediante un singolo contratto attuativo nel lotto di interesse (€ 2.000.000), nel rispetto delle ripartizioni percentuali prescritte dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato nel Disciplinare, sez. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto 3.3. "Lavori SOA DALLA III CLASSIFICA ALLA IV" (il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti, e comunque in caso di partecipazione al raggruppamento di più di due operatori economici, nella misura minima del 40%; il componente designato quale mandante, invece, nella misura minima del 10%; complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per l'ammontare massimo dei lavori affidabili, mediante un singolo contratto attuativo: 100%).

Residuerrebbe tuttavia la possibilità di partecipare al Lotto NO SOA ai sensi di quanto previsto al punto 3.1. "Lavori NO SOA" del Disciplinare di Gara alle condizioni di cui a pagg.13-14.

#### **45 – QUESITO**

In caso di aggiudicazione la polizza definitiva non va accesa all'atto della stipula del contratto ma va fatta per ogni singolo lavoro a cui va realizzato?

#### **RISPOSTA**

La cauzione definitiva non va presentata la momento della sottoscrizione dell'Atto di adesione dell'AQ ma al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo. Sul punto si richiama il Capitolato ART. B. 4 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DELL'APPALTATORE, "*A titolo di cauzione definitiva l'Appaltatore è tenuto a prestare al momento dell'affidamento del singolo intervento manutentivo, una **garanzia fideiussoria**, a favore di ciascuna Stazione Appaltante (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise – Puglia - Basilicata, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania, Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Campania) pari al **10% dell'importo del singolo contratto attuativo**. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al*

*10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento conformemente a quanto prescritto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016. Si applica inoltre l'articolo 93 comma 7 del richiamato D.L.gs. n. 50/2016. Detta cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal singolo affidamento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'intervento."*

*Inoltre "Ai sensi dell'art. 103 comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni intervento affidato mediante i singoli contratti attuativi l'Appaltatore è obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una **polizza assicurativa** che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. La somma assicurata dovrà essere pari all'importo del singolo contratto con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000. La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato".*

#### **46 – QUESITO**

Sono il titolare di un'impresa e la Direzione Tecnica è di un'altra persona. Il D.T. quali dichiarazioni deve effettuare e con quali modelli?

#### **RISPOSTA**

Si rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE – Busta A num. 3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):

- nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) oltre che del sottoscrittore di tutti i soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- le dichiarazioni rese nell'ambito della Parte III lettera A si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, espressamente indicati nella Parte II lett. B.

Alla luce di quanto sopra riportato, pertanto, il direttore tecnico non dovrà rendere alcuna dichiarazione. L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2, D.Lgs. 50/2016, in capo al direttore tecnico (oltrechè in capo agli altri soggetti indicati nell'art. 80, comma 3 e riportati nella parte II lettera B del DGUE) verrà resa, per quanto di sua conoscenza, dal legale rappresentante dell'operatore economico.

#### **47 – QUESITO**

In riferimento al subappalto, in fase di gara, è applicabile l'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 56/2017 ovvero va indicata la Terna dei Subappaltatori predisponendo fra la

documentazione di gara per ciascun subappaltatore un DGUE distinto e sottoscritto da ciascuno di essi?

in riferimento all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 56/2017 è a pena d'esclusione senza soccorso istruttorio non indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali (interni) sull'offerta? (allegato V non predisposto per inserimento costi manodopera e oneri aziendali uso interno)

## **RISPOSTA**

Non sussiste l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6, D.LGS. 50/2016 non ricorrendone i presupposti in quanto, in tutti i lotti, le soglie massime affidabili ai singoli operatori sono inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (cfr. XIX. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI). Ciò stante il concorrente dovrà limitarsi, fermo restando il necessario possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto compilando la Parte II Informazioni sull'operatore economico, lett. D del DGUE. Non sussistendo l'obbligo di indicare, in questa fase, il nominativo del subappaltatore non dovrà pertanto essere presentato alcun ulteriore DGUE. Con riferimento ai singoli interventi, laddove venisse dichiarata in gara la volontà di subappalto, troverà applicazione l'art. 105, comma 7, D.Lgs. 50/2016 relativamente al deposito del contratto di subappalto e alle dichiarazioni e certificazioni idonee a comprovare il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti generali e speciali necessari.

Nel far rinvio a quanto prescritto al paragrafo V. AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO del Disciplinare di gara nonché all'art.A.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, si precisa che in sede di Offerta economica (cfr. paragrafo XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, punto B1. del Disciplinare nonché il modello all. V per la formulazione dell'offerta) la manodopera e gli oneri interni aziendali non andranno indicati, tenuto dell'impossibilità di prevedere a monte gli interventi che saranno in concreto affidati in virtù dell'AQ. Sia i costi della sicurezza che i costi della manodopera (in ogni caso già ricompresi negli importo massimi stimati per ciascun lotto) saranno quantificabili nel dettaglio unicamente in fase di affidamento dei singoli interventi.

## **48 - QUESITO**

Con riferimento alla procedura accordo quadro chiediamo il seguente chiarimento: Al punto IV –Durata dell'Appalto viene indicata la data del 02 maggio 2019 quale data per la decorrenza dell'Appalto: chiediamo se tale data costituisce un refuso oppure confermata (anno 2019)

## **RISPOSTA**

Al par. VI. DURATA DELL'APPALTO, del disciplinare di gara, viene indicata la durata dell'Appalto.

L'Accordo Quadro avrà una durata di "tre anni" a decorrere dal 02 maggio 2019. Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la Stazione Appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti.

## 49 - QUESITO

In riferimento alla gara in oggetto e visto la specifica richiesta del possesso della categoria OG11, si richiede se la nostra impresa aventi le seguenti categorie SOA: OG1 class. V, OS3 class. I, OS6 class. I, OS28 class. I, OS30 class. I, può partecipare in forma singola per il secondo lotto, oppure ritenere la possibilità di partecipazione per il solo lotto 1 (non possesso SOA).

## RISPOSTA

**Per il Lotto “lavori SOA I e II classifica”** (interventi manutentivi di importo superiore a euro 150.000 e non superiore a 516.000 euro/€ 500.000 in caso di interventi concernenti beni culturali) è richiesto il possesso di tutte le seguenti qualifiche: **OG1 classifica II, OG2 classifica II, OG11 classifica II** (cfr. par. VII - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – SUBAPPALTO – AVVALIMENTO del disciplinare di gara).

Considerato che non è ammessa la facoltà di ricorrere all'avvalimento per i lavori rientranti **nella categoria OG11** (in ragione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell'art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016) e **OG2** (tenuto conto del divieto espressamente previsto all'art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio) codesto operatore non risulta in possesso dei requisiti minimi di partecipazione al Lotto “lavori SOA I e II classifica”. Né nei lotto SOA valgono le analogie rispetto alla categoria OG11 valevoli unicamente per i lotti NO SOA come specificato al par. XI. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE punto 3.1. del Disciplinare di gara.

Nel caso **di partecipazione al Lotto “Lavori NO SOA”** l'operatore deve aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori analoghi a quelli appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11, di importo non inferiore a 150.000 euro.

Con riferimento al lotto NO SOA le attestazioni **OG1 classifica V, OS3 classifica I, OS28 classifica I e OS30 classifica I**, in possesso di codesto operatore, sono sufficienti a dimostrare le capacità esecutive richieste per la categoria OG1 e OG11 in ragione, per quest'ultima, delle analogie previste nel disciplinare di gara, esclusivamente per il lotto NO SOA, (cfr. par. XI requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi punto 3.1) dove viene indicato che saranno considerate attività di tipo manutentivo analoghe a quelle ascrivibili alla categoria OG11 quelle svolte, anteriormente al 19 gennaio 2017 (data di entrata in vigore del DM n. 248 del 10 novembre 2016), nelle categorie **OG9, OG10, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30**, in ragione di quanto previsto dalla Determinazione dell'ANAC n. 5/2009 e dalla Deliberazione ANAC n. 165/2003 la cui applicabilità è da ritenersi compatibile con le peculiarità della procedura di gara in argomento, **o unicamente nelle categorie OS3, OS28 e OS30** se svolte successivamente all'entrata in vigore del precitato DM.

**Per quanto concerne la categoria OG2** codesto operatore dovrà dimostrare quanto previsto al par. XI requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi punto 3.1. del disciplinare.